

**MINISTERO DELLA DIFESA**  
**DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE**  
**IL DIRETTORE GENERALE**

- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto ministeriale 16 settembre 2003, recante “Elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l’accertamento e la valutazione ai fini dell’idoneità” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto ministeriale 9 luglio 2009 concernente l’equiparazione tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
- VISTO** il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** l’articolo 625 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell’Ordinamento Militare, concernente “Specificità e rapporti con l’ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali”;
- VISTO** l’articolo 643, comma 4-*bis* del citato Codice dell’Ordinamento militare, il quale stabilisce che, nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate, i termini di validità delle graduatorie finali approvate, ai fini dell’arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** l’articolo 577 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare, concernente “Modalità di svolgimento dei concorsi”;
- VISTA** la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante “Disposizioni per l’ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il decreto ministeriale 4 giugno 2014, con il quale è stata approvata la direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare e la direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante “Regolamento in materia di parametri fisici per l’ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze Armate, nelle Forze di Polizia a Ordinamento militare e civile e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco” emanato in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2;

- VISTA** la direttiva tecnica edizione 2016 dell’Ispettorato Generale della Sanità Militare, recante “Modalità tecniche per l’accertamento e la verifica dei parametri fisici” emanata ai sensi del precitato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
- VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- VISTO** il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante “Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244”;
- VISTA** la direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018;
- VISTO** il decreto ministeriale 18 ottobre 2018, concernente, tra l’altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalità di svolgimento dei concorsi e delle prove d’esame per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell’Esercito Italiano, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** l’articolo 1, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, con il quale vengono fatte salve, per le assunzioni del personale di cui all’articolo 3, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti;
- VISTO** l’articolo 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante “*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi*”;
- VISTA** la lettera n. M\_D A0D32CC REG2024 0137193 del 11 giugno 2024 dello Stato Maggiore della Difesa, concernente l’entità dei reclutamenti autorizzati per l’anno 2025;
- VISTA** legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*” (legge di bilancio 2025);
- VISTA** la lettera n. M\_D ARM001 REG2024 0062935 del 18 giugno 2025 con la quale lo Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare ha chiesto di indire per l’anno 2025 un concorso, per esami, per il reclutamento di 15 (quindici) allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) e un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi di 30 (trenta) allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale, dell’Aeronautica Militare;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2024 –registrato alla Corte dei conti il 19 aprile 2024, foglio n. 1323– concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare;
- VISTO** il decreto ministeriale 20 marzo 2025 –registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2025, al n. 1347 – recante, tra l’altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione Generale per il Personale Militare,

## DECRETA

### Art.1

#### Posti a concorso

1. Sono indetti i seguenti concorsi, per esami, per l'ammissione di 15 (quindici) allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) al 132° corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni dodici e, per titoli ed esami, per l'ammissione di complessivi 30 (trenta) allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo speciale dell'Aeronautica Militare, al 17° corso AUFP, con il numero dei posti di seguito indicati:
  - a) per l'ammissione al 132° corso n. 15 (quindici) posti allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC);
  - b) per l'ammissione al 17° corso allievi ufficiali in ferma prefissata:
    - 1) 14 (quattordici) posti per allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale delle Armi dell'Arma Aeronautica (A.A.r.a.s.);
    - 2) 6 (sei) posti per allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo di Commissariato (C.C.r.s.);
    - 3) 10 (dieci) posti per allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo del Genio Aeronautico (G.A.r.s.), così ripartiti:
      - 3.1) 3 (tre) per la categoria Elettronica;
      - 3.2) 2 (due) per la categoria Infrastrutture e Impianti;
      - 3.3) 3 (tre) per la categoria Armamento;
      - 3.4) 2 (due) per la categoria Motorizzazione.
2. Il numero dei posti disponibili e la loro ripartizione per ruolo/corpo e categorie potranno subire modifiche, fino alla data di approvazione della relativa graduatoria di merito, qualora fosse necessario soddisfare esigenze della Forza Armata connesse alla consistenza dei ruoli degli ufficiali ausiliari.
3. Qualora il numero dei posti a concorso venga modificato secondo le previsioni di cui al presente articolo, sarà altresì modificato il numero dei posti riservati ai sensi dell'articolo 2.
4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facoltà, esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attività previste dal concorso o l'incorporamento dei vincitori, prorogare il termine di presentazione delle domande del concorso (ferma restando la prevista data relativa al possesso dei requisiti, titoli di merito e di preferenza), in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della Difesa ne darà immediata comunicazione nel portale dei concorsi online del Ministero della Difesa, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati, nonché nel sito [www.aeronautica.difesa.it](http://www.aeronautica.difesa.it).
5. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potestà di auto-organizzazione prevista dal comma 4, non sarà dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
6. La predetta Amministrazione della Difesa si riserva altresì la facoltà, nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sarà data immediata comunicazione nel portale dei concorsi online del Ministero della Difesa, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti per tutti gli interessati, nonché nel sito [www.aeronautica.difesa.it](http://www.aeronautica.difesa.it).

## **Art. 2**

### **Riserve di posti**

1. Dei 15 (quindici) posti per l'ammissione al 132° corso allievi ufficiali piloti di complemento, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), 2 (due) sono riservati al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio.
2. Dei 14 (quattordici) posti per allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale delle Armi dell'Arma dell'Aeronautica, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 1), 3 (tre) sono riservati ai candidati che abbiano conseguito il diploma di maturità presso le scuole militari e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, che abbiano riportato il punteggio più alto nell'ordine della relativa graduatoria finale di merito.
3. Dei 6 (sei) posti per allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo di Commissariato Aeronautico, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 2), 1 (uno) è riservato ai candidati che abbiano conseguito il diploma di maturità presso le scuole militari e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, che abbiano riportato il punteggio più alto nell'ordine della relativa graduatoria finale di merito.
4. Dei 10 (dieci) posti per allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo del Genio Aeronautico, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 3), due sono riservati ai candidati che abbiano conseguito il diploma di maturità presso le scuole militari e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, che abbiano riportato il punteggio più alto nell'ordine della relativa graduatoria finale di merito.

## **Art.3**

### **Requisiti**

1. Ai concorsi di cui all'articolo 1 possono partecipare i giovani che:
  - a) hanno compiuto il:
    - 1) 17° (diciassettesimo) anno di età e non hanno superato il giorno di compimento del 23° (ventitreesimo) anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, qualora si partecipi al concorso per l'ammissione al 132° corso allievi ufficiali piloti di complemento, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);
    - 2) 17° (diciassettesimo) anno di età e non hanno superato il giorno di compimento del 38° (trentottesimo) anno di età alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, qualora si partecipi al concorso per l'ammissione al 17° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUF), di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).
  - b) hanno, se minorenni, il consenso a contrarre l'arruolamento volontario nell'Aeronautica Militare espresso dai genitori o dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore;
  - c) sono in possesso della cittadinanza italiana;
  - d) godono dei diritti civili e politici;
  - e) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneità psico-fisica;
  - f) se candidati di sesso maschile, non sono stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile non prima che siano

- decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, l'esito della dichiarazione dovrà essere allegato in copia digitale alla domanda di partecipazione al concorso;
- g) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; fatta salva l'applicazione del disposto di cui al comma 1 bis dell'art. 445 cpp, la condotta di cui alla sentenza pronunciata ai sensi del comma 2 dell'art. 444 cpp rimane, comunque, valutabile ai sensi del comma 1, lett. i) dell'art. 635 del D.Lgs. 66/2010;
  - h) se militare, non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perché il fatto non sussiste ovvero perché l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell'art. 530 del codice di procedura penale;
  - i) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione;
  - j) hanno tenuto condotta incensurabile, desumibile dalle consuete informative;
  - k) non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato;
  - l) qualora partecipanti al concorso per l'ammissione al 132° corso allievi ufficiali piloti di complemento, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a): non sono stati espulsi da corsi per allievi ufficiali piloti di una delle Forze Armate o dell'Arma dei Carabinieri o dei Corpi Armati dello Stato perché giudicati inidonei a proseguire i corsi stessi per mancanza di attitudine al volo o alla navigazione aerea o per motivi psico-fisici;
  - m) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
    - 1) per i 15 (quindici) posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a): diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso annuale, previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni, per l'ammissione ai corsi universitari nonché diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per l'iscrizione ai corsi di laurea;
    - 2) per i 14 (quattordici) posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 1): diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso annuale previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni per l'ammissione ai corsi universitari nonché diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per l'iscrizione ai corsi di laurea;
    - 3) per i 6 (sei) posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 2): diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale ovvero di durata quadriennale integrato dal corso annuale previsto dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni, per l'ammissione ai corsi universitari nonché diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per l'iscrizione ai corsi di laurea;
    - 4) per i 10 (dieci) posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 3) secondo quanto indicato nella seguente tabella:

CATEGORIA GARS	DIPLOMA DI SCUOLA SUPERIORE 2° GRADO	LAUREA TRIENNALE	LAUREA MAGISTRALE
INFRASTRUTTURE E IMPIANTI	Diploma di perito industriale indirizzo specializzato per edilizia, termotecnica, elettronica e automazione, diploma di geometra o diploma di maturità professionale ad essi equipollente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253 ovvero diploma di istruzione secondaria conseguito presso un Istituto Tecnico, settore tecnologico (nuovo ordinamento – decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 88): - indirizzo costruzioni, ambiente e territorio, esclusa l'articolazione geotecnico; - indirizzo meccanica, mecatronica ed energia, articolazione energia; - indirizzo elettronica ed elettrotecnica, articolazione elettrotecnica.	<b>L-7:</b> INGEGNERIA CIVILE ED AMBIENTALE <b>L-17:</b> SCIENZE DELL'ARCHITETTURA <b>L-21:</b> SCIENZE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA, PAESAGGISTICA ED AMBIENTALE <b>L-23:</b> SCIENZE E TECNICHE DELL'EDILIZIA	<b>LM-4:</b> ARCHITETTURA ED INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA <b>LM-23:</b> INGEGNERIA CIVILE <b>LM-24:</b> INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI <b>LM-26:</b> INGEGNERIA DELLA SICUREZZA <b>LM-35:</b> INGEGNERIA PER L'AMBIENTE ED IL TERRITORIO <b>LM-48:</b> PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA ED AMBIENTALE
ELETTRONICA	Diploma di perito industriale indirizzo specializzato per elettronica industriale, per energia nucleare, per telecomunicazioni o diploma di maturità professionale ad essi equipollente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253 ovvero diploma di istruzione secondaria conseguito presso un Istituto Tecnico, settore tecnologico (nuovo ordinamento – decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 88): - indirizzo meccanica, mecatronica ed energia, articolazione energia; - indirizzo elettronica ed elettrotecnica, articolazione elettronica.	<b>L-8:</b> INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE <b>L-9:</b> INGEGNERIA INDUSTRIALE	<b>LM-25:</b> INGEGNERIA DELL'AUTOMAZIONE <b>LM-27:</b> INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI <b>LM-28:</b> INGEGNERIA ELETTRICA <b>LM-29:</b> INGEGNERIA ELETTRONICA
MOTORIZZAZIONE	Diploma di perito industriale indirizzo specializzato per costruzioni aeronautiche, per industrie metalmeccaniche, per meccanica di precisione o diploma di maturità professionale ad essi equipollente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253 ovvero diploma di istruzione secondaria conseguito presso un Istituto Tecnico, settore tecnologico (nuovo ordinamento - DPR 15 marzo 2010, n. 88): - indirizzi meccanica, mecatronica ed energia, articolazione meccanica e mecatronica o energia; - indirizzo trasporti e logistica, indirizzi costruzione del mezzo, conduzione del mezzo e logistica.	<b>L-9:</b> INGEGNERIA INDUSTRIALE	<b>LM-20:</b> INGEGNERIA AEROSPAZIALE ED ASTRONAUTICA <b>LM-25:</b> INGEGNERIA DELL'AUTOMAZIONE <b>LM-26:</b> INGEGNERIA DELLA SICUREZZA <b>LM-28:</b> INGEGNERIA ELETTRICA <b>LM-29:</b> INGEGNERIA ELETTRONICA <b>LM-30:</b> INGEGNERIA ENERGETICA E NUCLEARE <b>LM-33:</b> INGEGNERIA MECCANICA <b>LM-34:</b> INGEGNERIA NAVALE
ARMAMENTO	Diploma di perito industriale indirizzo specializzato per costruzioni aeronautiche, per industrie metalmeccaniche, per meccanica di precisione o diploma di maturità professionale ad essi equipollente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253 ovvero diploma di istruzione secondaria conseguito presso un Istituto Tecnico, settore tecnologico (nuovo	<b>L-9:</b> INGEGNERIA INDUSTRIALE	<b>LM-20:</b> INGEGNERIA AEROSPAZIALE ED ASTRONAUTICA <b>LM-28:</b> INGEGNERIA ELETTRICA <b>LM-29:</b> INGEGNERIA ELETTRONICA <b>LM-33:</b> INGEGNERIA MECCANICA

	ordinamento – decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, n. 88): - indirizzo meccanica, mecatronica ed energia, articolazione meccanica e mecatronica; - indirizzo trasporti e logistica, articolazione costruzione del mezzo.		
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

- n) saranno, altresì, ritenute valide le sole lauree magistrali conseguite in territorio nazionale, presso Università degli Studi, statali e non statali legalmente riconosciute, istituite con decreto del Ministro dell'Istruzione, con esclusione delle Università Popolari e che siano riconosciute per legge o per decreto ministeriale equipollenti ad una di quelle prescritte per la partecipazione al concorso indetto con il presente decreto. In tal caso i candidati dovranno produrre e allegare alla domanda di candidatura la relativa documentazione probante. Per i titoli di laurea e i diplomi di istruzione secondaria di secondo grado conseguiti all'estero, invece, è richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza, la cui modulistica è disponibile sul sito web del Dipartimento Funzione Pubblica <https://www.funzionepubblica.gov.it/it/il-dipartimento/documentazione/moduli-equivalenza-titoli-di-studio/>. Il candidato che, non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza, dovrà dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta, ovvero i soli titoli conseguiti in territorio nazionale, riconosciuti per legge o per decreto ministeriale equipollenti ad uno di quelli prescritti per la partecipazione al concorso indetto con il presente decreto. Altresì, per il candidato già abilitato alla professione in territorio nazionale, sarà sufficiente presentare un'autocertificazione di iscrizione all'Albo Nazionale Professionale. In entrambi i casi, i candidati dovranno all'atto di presentazione per la prima prova scritta, consegnare la relativa documentazione probante;
- o) non sono già in servizio quali ufficiali ausiliari in ferma prefissata, ovvero si trovano nella posizione di congedo per aver completato la ferma come ufficiali ausiliari in ferma prefissata, qualora partecipanti al concorso per l'ammissione al 17° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).
2. Eventuali aumenti dei limiti di età previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non trovano applicazione.
  3. Ai fini dell'ammissione al 132° corso allievi ufficiali piloti di complemento o, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), i candidati dovranno essere riconosciuti in possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio militare per l'ammissione ai corsi di pilotaggio aereo per allievi ufficiali piloti di complemento dell'Aeronautica Militare. Detta idoneità sarà accertata con le modalità indicate nei successivi artt. 10 e 12 del presente decreto.
  4. Ai fini dell'ammissione al 17° corso allievi ufficiali in ferma prefissata i candidati dovranno essere riconosciuti in possesso dei requisiti d'idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio militare per la nomina a ufficiale in ferma prefissata dell'Aeronautica Militare. Detta idoneità sarà accertata con le modalità di cui agli artt. 10 e 11 del presente decreto.
  5. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione indicato di cui all'articolo 5, comma 1 e, fatta eccezione per quello dell'età di cui al comma 1, lettera a), devono essere mantenuti fino alla nomina a sottotenente pilota di complemento ovvero tenente/sottotenente in ferma prefissata.
  6. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al presente articolo, la Direzione Generale per il Personale Militare o l'ente dalla stessa delegato alla gestione del concorso provvederà a chiedere alle Amministrazioni Pubbliche e agli Enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente sottoscritte dai vincitori del concorso medesimo, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  7. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al comma 6

emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Verranno acquisiti d'ufficio:

- a) il certificato generale del casellario giudiziale;
- b) il nulla osta per l'arruolamento nell'Aeronautica Militare per coloro che sono in servizio presso altra Forza Armata o Corpo Armato dello Stato.

#### **Art. 4**

Portale dei concorsi online del Ministero della Difesa e Portale unico del reclutamento

1. Le procedure relative ai concorsi di cui all'articolo 1, comma 1, vengono gestite tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa (da ora in poi "portale"), raggiungibile attraverso il sito internet [www.difesa.it](http://www.difesa.it), area "Concorsi online" ovvero collegandosi direttamente al sito "<https://concorsi.difesa.it>".
2. Attraverso detto portale, i candidati potranno presentare domanda di partecipazione ai concorsi di cui all'articolo 1, comma 1, e ricevere con le modalità di cui all'articolo 5 le successive comunicazioni inviate dalla Direzione Generale per il Personale Militare o da Enti dalla stessa delegati alla gestione dei concorsi.
3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, ai sensi dell'articolo 24 del D.L. n. 76/2020, i candidati dovranno essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di identità digitale nell'ambito del Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) o carta d'identità elettronica (CIE).
4. La progressiva conclusione degli adeguamenti sistemistici necessari garantirà la disponibilità di tutte le modalità di accesso sopraindicate, ivi compreso l'utilizzo della carta nazionale dei servizi (CNS), opzione, quest'ultima, ancora in fase di sviluppo.
5. Sul portale unico del reclutamento (da ora portale inPA), raggiungibile all'indirizzo <https://www.inpa.gov.it/>, verrà pubblicato il presente bando di concorso, i termini per la presentazione delle domande, il reindirizzamento al portale dei concorsi online del Ministero della Difesa per le attività di cui ai commi 2 e 3; nel portale inPA, inoltre, potranno anche essere inserite ulteriori informazioni, comprese quelle relative all'avvenuta pubblicazione delle graduatorie di merito.

#### **Art. 5**

Domande di partecipazione

1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo le modalità descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del presente bando sul portale dei concorsi online del Ministero della Difesa e sul portale inPA.
2. La domanda di partecipazione può essere presentata per uno soltanto dei Ruoli/Corpi di cui all'articolo 1, comma 1. Tuttavia i candidati al concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), fermo restando il possesso dei requisiti, saranno transitati d'ufficio nel ruolo speciale delle Armi dell'Arma Aeronautica in caso di inidoneità derivante dalla carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD.
3. I candidati che alla data di presentazione della domanda sono minorenni dovranno, a pena di esclusione, allegare alla stessa, secondo le modalità descritte ai commi successivi, copia per immagini dell'atto di assenso riportato nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
4. Il sistema informatico consente di salvare una bozza della domanda nel proprio profilo on-line, ferma la necessità di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al comma 1. I candidati, al momento della compilazione della domanda di partecipazione, predispongono copia per immagini (file in formato PDF o JPEG con dimensione massima di 5Mb per ogni allegato) dei documenti/autocertificazioni che intendono o devono allegare (eventuale atto di

assenso di cui al comma 3) alla domanda di partecipazione al fine della valutazione dei titoli di merito, ovvero quelle attestanti l'equiparazione del titolo di studio posseduto, qualora conseguito all'estero, nonché quelle attestanti eventuali titoli di preferenza. È cura del candidato assegnare a tali file il nome corrispondente al certificato/attestazione nello stesso contenute (ad es.: atto\_assenso.pdf, titoli\_merito.pdf, equiparazione.pdf, titoli\_preferenza.pdf, ecc.). E' onere dei candidati fornire, in dette autocertificazioni, precise e dettagliate informazioni su ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice e del conseguente accertamento degli stessi, ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto.

5. Nella domanda di partecipazione i candidati indicano i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni, nonché tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione.
6. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell'avvenuta acquisizione, che dovrà essere conservato ed esibito, ove richiesto, alla presentazione alla prima prova concorsuale. Dopo l'inoltro della domanda, è possibile salvare in locale una copia della stessa.
7. I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione entro il termine previsto per la presentazione della stessa accedendo al proprio profilo on-line del portale, annullando la domanda presentata, che verrà ripristinata in stato di bozza, e modificando le dichiarazioni di interesse. La domanda modificata dovrà, quindi, essere rinviata al sistema informatico centrale di acquisizione on-line delle domande.
8. Con l'invio telematico della domanda si conclude la procedura di presentazione della stessa e i dati sui quali l'Amministrazione effettuerà la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso si intenderanno acquisiti. Il candidato, si assume la responsabilità penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
9. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il candidato non verrà ammesso alla procedura concorsuale.
10. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, la Direzione Generale per il Personale Militare si riserva di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto a quelli di mancata operatività del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sarà data notizia con avviso pubblicato nel portale, nonché nel portale inPA, secondo quanto previsto dall'articolo 6. In tal caso, resta comunque invariata all'iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al comma 1 la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione e dei titoli di merito e di preferenza indicata all'articolo 3.
11. Qualora l'avaria del sistema informatico fosse tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione Generale per il Personale Militare provvederà a informare i candidati con avviso pubblicato nel portale, nonché nel portale inPA, circa le determinazioni adottate al riguardo.
12. La Direzione Generale per il Personale Militare, o l'ente dalla stessa delegato alla gestione del concorso, potrà chiedere la regolarizzazione delle domande che, presentate nei termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.

## **Art. 6**

### Comunicazioni con candidati

1. Tramite il proprio profilo nel portale, il candidato può anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione sarà suddivisa in un'area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, variazione del diario di svolgimento della prova scritta, calendari di svolgimento degli accertamenti psico-fisici, attitudinali e delle prove di

efficienza fisica, ecc.), e un'area privata nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni mediante messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms.

2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica del portale, compresi i calendari di svolgimento delle prove concorsuali, hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Resta pertanto a carico di ciascun candidato l'onere di verificare la pubblicazione di eventuali variazioni o di ulteriori indicazioni circa lo svolgimento del concorso. Dette comunicazioni, a mero fine informativo, potranno essere pubblicate anche sul portale inPA. Le eventuali comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai candidati anche con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai candidati nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata.
3. Successivamente alla scadenza del termine di cui all'articolo 5, comma 1, variazioni e/o integrazioni della domanda di partecipazione al concorso (limitatamente a quelle anagrafiche come variazioni della residenza o del recapito, dell'indirizzo di posta elettronica, dell'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia fissa e mobile- e a quelle relative alla propria posizione giudiziaria) potranno essere inviate mediante messaggi di posta elettronica (PE) -utilizzando esclusivamente un account di PE- all'indirizzo [aeroaccademia.concorsi@am.difesa.it](mailto:aeroaccademia.concorsi@am.difesa.it), indicando il concorso al quale partecipano e allegando copia per immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb) di un documento di identità rilasciato da un'amministrazione pubblica. Non saranno, altresì, prese in considerazione variazioni riguardanti l'omessa o l'incompleta indicazione dei titoli di merito, di riserva o di preferenza, ancorché posseduti entro i termini di scadenza di cui all'articolo 5.
4. Resta a carico del candidato la responsabilità circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte del medesimo di variazioni dell'indirizzo di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fisso e mobile.
5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso automatizzato della posta in ingresso all'Accademia Aeronautica, l'oggetto di tutte le comunicazioni inviate dai candidati dovrà essere preceduto dal Codice "132°\_AUPC\_AM\_2025" qualora si partecipi al concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), oppure dal Codice "17°\_AUFPP\_AM\_2025", qualora si partecipi al concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b).
6. I candidati potranno chiedere informazioni sulle problematiche relative alla presentazione della domanda e alla partecipazione alla procedura concorsuale alla Direzione Generale per il Personale Militare - Servizio Relazioni con il Pubblico - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma (tel.: 06/469136900; e-mail: [urp@persomil.difesa.it](mailto:urp@persomil.difesa.it)).

## **Art. 7**

### Svolgimento dei concorsi e spese di viaggio

1. Lo svolgimento dei concorsi prevede:
  - a) prova scritta e, solo per il concorso per l'ammissione al 132° corso n. 15 (quindici) posti allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), prova scritta di lingua inglese (test di *reading*);
  - b) accertamenti psico-fisici;
  - c) accertamenti attitudinali, solo per i partecipanti al concorso per l'ammissione al 17° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFPP), di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b);
  - d) per i partecipanti al concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a): tirocinio psicoattitudinale, comportamentale, prova orale di lingua inglese (test di *listening* e *speaking*);
  - e) per i partecipanti al concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b): valutazione dei titoli di merito.

2. Alle prove e agli accertamenti i candidati dovranno esibire la carta d'identità o altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia e in corso di validità, rilasciato da un'Amministrazione Pubblica.
3. Il candidato, regolarmente convocato alle prove e agli accertamenti, che non si presenterà nel giorno e nell'ora stabiliti sarà considerato rinunciario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui all'art. 1, comma 6 e per l'eventuale contestuale convocazione alle prove dell'esame di Stato. Non saranno previste riconvocazioni, tranne che per concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dalle Amministrazioni del Comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico, ai quali i candidati hanno chiesto di partecipare. Non si procederà a riconvocazione alle prove che si svolgono in data unica. Saranno altresì considerati rinunciari e quindi esclusi dal concorso di interesse, i candidati che prima dell'inizio ovvero nel corso di una delle prove concorsuali rinunceranno, senza possibilità di revoca della rinuncia, alla prosecuzione dell'iter concorsuale.
4. Nei casi di giustificato impedimento di cui al comma 3, gli interessati dovranno far pervenire, tramite messaggio di posta elettronica all'indirizzo indicato all'articolo 6, comma 3, un'istanza di nuova convocazione, controfirmata in caso di minore età dai/l genitori/e esercenti/e la responsabilità genitoriale, entro le ore 12.00 del giorno feriale (sabato escluso) antecedente a quello di prevista presentazione, inviando la documentazione probatoria e copie per immagine, ovvero in formato PDF o JPEG, di un documento d'identità proprio, nonché dei/l genitori/e ovvero del tutore esercente la responsabilità genitoriale in caso di minore età, in corso di validità rilasciato da un'Amministrazione pubblica. La riconvocazione, la cui data non sarà più modificabile e che potrà essere disposta solo se compatibile con il periodo di svolgimento delle prove stesse, avverrà mediante avviso inserito nell'aera privata della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica o posta elettronica certificata (se dichiarata dai candidati nella domanda di partecipazione).
5. All'atto dell'approvazione delle graduatorie di merito dei concorsi -indicativamente entro il mese di dicembre 2025 per il concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), mentre per il concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), indicativamente entro il mese di febbraio 2026 - tutti i candidati, compresi quelli di sesso femminile per i quali la positività del test di gravidanza comporterà, ai sensi dell'art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare, dovranno essere risultati idonei in tutte le prove e in tutti gli accertamenti di cui al comma 1.
6. Le spese per i viaggi da e per le sedi presso le quali avranno luogo le prove e gli accertamenti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) nonché quelle di vitto e alloggio per la permanenza nelle sedi di svolgimento, a esclusione del tirocinio psicoattitudinale, comportamentale e prova di lingua inglese di cui al comma 1, lettera d), sono a carico dei candidati. I candidati che sono già in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento di tali fasi, nonché al tempo strettamente necessario per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il rientro alla sede di servizio.
7. L'Amministrazione della Difesa non risponderà di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i candidati lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo.

## **Art.8** Commissioni

1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
  - a) la commissione esaminatrice per la prova scritta, per la valutazione dei titoli di merito e per la formazione delle graduatorie di merito;
  - b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici;

- c) la commissione per il tirocinio psico-attitudinale e comportamentale e per la prova di lingua inglese, solo per i partecipanti al concorso per l'ammissione al 132° corso allievi ufficiali piloti di complemento, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);
  - d) la commissione per gli accertamenti attitudinali, solo per i partecipanti al concorso per l'ammissione al 17° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUF), di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b);
  - e) la commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici.
2. La commissione esaminatrice, di cui al comma 1, lettera a), sarà composta da:
    - a) un ufficiale dell'Aeronautica Militare di grado non inferiore a Colonnello in servizio permanente, presidente;
    - b) un ufficiale superiore dell'Arma Aeronautica in servizio permanente pilota, membro;
    - c) un ufficiale superiore dell'Arma Aeronautica ruolo delle Armi in servizio permanente membro
    - d) un ufficiale superiore del Corpo del Genio Aeronautico in servizio permanente, membro;
    - e) un ufficiale superiore del Corpo di Commissariato Aeronautico in servizio permanente, membro;
    - f) un ufficiale inferiore dell'Aeronautica Militare, segretario senza diritto di voto.
  3. La commissione esaminatrice può essere integrata con l'intervento, in qualità di membri aggiunti, di uno o più esperti civili o militari per le singole materie oggetto di esame, che hanno diritto di voto nelle sole materie per le quali sono aggiunti.
  4. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al comma 1, lettera b), sarà composta da:
    - a) un ufficiale del Corpo Sanitario Aeronautico in servizio permanente, di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
    - b) due ufficiali superiori del Corpo Sanitario Aeronautico in servizio permanente, membri;
    - c) un sottufficiale dell'Aeronautica Militare, segretario senza diritto di voto.
  5. La commissione di cui al comma 1, lettera b), si avvarrà del supporto di ufficiali Medici specialisti dell'Aeronautica Militare o di specialisti esterni.
  6. La commissione per il tirocinio psicoattitudinale e comportamentale e per la prova di lingua inglese di cui al comma 1, lettera c) sarà composta da:
    - a) Comandante dell'Accademia Aeronautica, ovvero un ufficiale di grado non inferiore a Generale di brigata aerea in servizio permanente, presidente;
    - b) Comandante del corso, Capo gruppo osservazione comportamentale, membro;
    - c) un ufficiale del ruolo naviganti normale dell'Arma Aeronautica qualificato perito selettore membro;
    - d) uno o più ufficiali superiori in servizio permanente dell'Aeronautica militare, ovvero docenti civili, o funzionari delle amministrazioni pubbliche o estranei alle medesime, esperti della lingua inglese, membri aggiunti per la prova di lingua;
    - e) un ufficiale in servizio permanente dell'Aeronautica militare e un insegnante di educazione fisica ovvero istruttore ginnico sportivo, membri aggiunti per le prove di efficienza fisica in ambito sportivo;
    - f) un ufficiale inferiore in servizio permanente dell'Aeronautica militare, segretario senza diritto di voto.
  7. La commissione per gli accertamenti attitudinali, di cui al comma 1, lettera d), sarà composta da:
    - a) un ufficiale dell'Aeronautica Militare, di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente;
    - b) due ufficiali superiori dell'Aeronautica Militare, qualificati "periti in materia di selezione attitudinale", ovvero psicologi civili dell'Amministrazione della Difesa, appartenenti all'area funzionale "III", membri;
    - c) un ufficiale inferiore dell'Aeronautica Militare, segretario.
  8. La commissione di cui al comma 1, lettera d) si avvarrà del supporto di ufficiali periti in materia di selezione attitudinale e di sottufficiali qualificati aiuto perito selettore

dell'Aeronautica Militare, nonché di personale in servizio presso il Centro di Selezione dell'Aeronautica Militare per l'effettuazione della prova di efficienza fisica.

9. La commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici, di cui al comma 1, lettera e), sarà composta da:
  - a) un ufficiale del Corpo Sanitario Aeronautico in servizio permanente, di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
  - b) due ufficiali superiori del Corpo Sanitario Aeronautico in servizio permanente, membri;
  - c) un sottufficiale dell'Aeronautica Militare, segretario senza diritto di voto.
10. I componenti della commissione di cui di cui al comma 1, lettera e) dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione di cui al comma 3.

## **Art. 9**

### Prova scritta e prova di inglese

1. I candidati saranno sottoposti -con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso dal presente decreto- a una prova scritta a cura della commissione esaminatrice di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), che avrà luogo presso il Centro di Selezione dell'Aeronautica Militare - Aeroporto Militare di Guidonia (Roma) ingresso da via Tenente Colonnello Giovanni Di Trani, indicativamente nel giorno 18 settembre 2025 secondo il calendario che verrà reso noto con avviso inserito nell'area pubblica del portale concorsi. La prova scritta non avrà luogo nei giorni di festività religiose rese note, ai sensi della legge di approvazione delle intese di cui all'art. 8, comma 3 della Costituzione, con decreto del Ministro dell'Interno.
2. Tutti i candidati che hanno presentato la domanda di partecipazione e che non riceveranno comunicazione di esclusione dovranno presentarsi nel giorno previsto, almeno un'ora prima dell'inizio della prova esibendo, all'occorrenza, il messaggio di avvenuta acquisizione della domanda ovvero copia della stessa ottenuta dal candidato medesimo con le modalità di cui all'art. 5, comma 6 del presente decreto. Gli stessi dovranno inoltre avere al seguito carta d'identità o altro documento di riconoscimento in corso di validità, rilasciato da un'Amministrazione Pubblica, nonché portare al seguito una penna a sfera a inchiostro indelebile nero. Inoltre, qualora indicate nella domanda di partecipazione, i candidati interessati dovranno consegnare copia delle eventuali pubblicazioni edite a stampa, ai fini della valutazione dei titoli di cui all'art. 13, nonché la documentazione probante la richiesta di attestazione di equipollenza o equivalenza di cui all'articolo 3, comma 1, lettera n) e quella relativa ai titoli di preferenza.
3. La prova consisterà, per tutti i candidati, nella somministrazione collettiva e standardizzata, di 60 quesiti logico-deduttivi a risposta multipla che potrà avvenire anche mediante l'uso di strumenti digitali. Non è prevista la pubblicazione di una banca dati dalla quale saranno estratti i questionari in quanto trattasi di quesiti di tipo logico-deduttivo e non culturali. La prova avrà una durata non inferiore a 30 minuti. I punteggi conseguiti dai candidati nella prova contribuiranno alla formazione delle graduatorie di merito di cui all' articolo 14.
4. La prova si svolgerà secondo le disposizioni riportate nell'allegato H. I quesiti saranno di tipo logico-deduttivo e analitico, volti a esplorare le capacità intellettive e di ragionamento. Prima dell'inizio della prova la commissione esaminatrice renderà note ai candidati i tempi e le modalità di svolgimento. Il punteggio conseguibile per ciascun candidato è di 30 (trenta) punti attribuibili con le seguenti modalità:
  - a) 0,5 (zero virgola cinque) per ogni risposta esatta;
  - b) -0,10 (meno zero virgola dieci) per ogni risposta errata o multipla;
  - c) 0 (zero) per ogni risposta non data.
5. Al termine della prova scritta, i soli candidati per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), saranno sottoposti a una prova tesa ad accertare la conoscenza della lingua inglese elaborata a cura del Centro di Formazione Aviation English di Loreto che consisterà in un test di *reading* di 40

(quaranta) quesiti a risposta multipla, che potrà avvenire anch'esso mediante l'uso di strumenti digitali. Il test si intenderà superato al raggiungimento del punteggio minimo di 18/30 (24 risposte esatte su 40). A ciascuna risposta esatta corrisponderà un punteggio positivo (+0,75) mentre a ciascuna risposta errata (o multipla) e alla mancata risposta non corrisponderà alcun punteggio. I candidati giudicati inidonei per il mancato raggiungimento del punteggio minimo sopra indicato (18/30) saranno esclusi dalla prosecuzione del concorso.

6. Al termine della prova di cui al comma 1, in funzione del numero delle risposte fornite, la commissione esaminatrice provvederà a formare elenchi in ordine di punteggio relativi alla sola prova scritta, distinti per ciascuno dei profili concorsuali di cui all'articolo 1, al solo scopo di individuare coloro che saranno ammessi ai successivi accertamenti psico-fisici e attitudinali, di cui agli articoli 10, 11 e 12, nei limiti numerici di seguito indicati:
  - a) allievi ufficiali piloti di complemento: 200 candidati (tratti dai candidati che saranno stati giudicati idonei alla prova di inglese di cui al comma 5);
  - b) allievi ufficiali in ferma prefissata del ruolo speciale delle Armi dell'Aeronautica (A.A.r.a.s.): 84 candidati;
  - c) allievi ufficiali in ferma prefissata del ruolo speciale del Corpo di Commissariato Aeronautico (C.C.r.s.): 36 candidati;
  - d) allievi ufficiali in ferma prefissata del ruolo speciale del Corpo del Genio Aeronautico (G.A.r.s.): 60 candidati, di cui:
    - 1) n. 18, per la categoria Elettronica;
    - 2) n. 12, per la categoria Infrastrutture e Impianti;
    - 3) n. 18, per la categoria Armamento;
    - 4) n. 12, per la categoria Motorizzazione.
7. Saranno, inoltre, ammessi a sostenere i successivi accertamenti psico-fisici e attitudinali i candidati che, nei rispettivi elenchi, abbiano riportato lo stesso punteggio del candidato classificatosi all'ultimo posto utile per l'ammissione ai predetti accertamenti.
8. L'elenco degli ammessi, il calendario con i giorni di convocazione e le modalità di presentazione agli accertamenti di cui all'articolo 10, saranno resi noti con avviso inserito nell'area pubblica del portale dei concorsi che avrà valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati. L'esito e il punteggio conseguito nella prova scritta, saranno resi noti nell'area privata di ciascun candidato.
9. Sarà possibile chiedere informazioni sull'esito della prova scritta, a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di conclusione della prova stessa all'indirizzo mail [aeroaccademia.concorsi@aeronautica.difesa.it](mailto:aeroaccademia.concorsi@aeronautica.difesa.it).
10. La commissione esaminatrice, al termine dei lavori, dovrà inviare, per il tramite dell'Accademia Aeronautica, i relativi verbali alla Direzione Generale per il Personale Militare - I Reparto - 1<sup>a</sup> Divisione Reclutamento ufficiali e sottufficiali.

## **Art.10**

### Accertamenti psico-fisici

1. Tutti i candidati idonei alle prove di cui all'articolo 9, saranno convocati presso l'Istituto di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica Militare di Roma, Via dei Frentani n. 5 per essere sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera b), nel giorno e nell'ora indicati per ciascun candidato nella comunicazione di cui al già citato art. 9, comma 8, agli accertamenti psico-fisici indicativamente nei periodi:
  - a) per il concorso per l'ammissione al 132° corso allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dal 6 al 10 ottobre 2025;
  - b) per il concorso per l'ammissione al 17° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), dall'1 al 3 dicembre 2025 e dal 9 al 10 dicembre 2025

2. Solo i partecipanti al concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) saranno sottoposti all'accertamento del possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per l'idoneità ai servizi di navigazione aerea per piloti.
3. I candidati all'atto della presentazione presso l'Istituto di Medicina Aerospaziale dell'Aeronautica Militare di Roma dovranno consegnare la seguente documentazione, in originale o in copia resa conforme secondo le modalità previste dalla legge:
  - a) certificato medico in corso di validità annuale, attestante l'idoneità all'attività sportiva agonistica per l'atletica leggera, ovvero per le discipline sportive riportate nella Tabella B del decreto del Ministero della Sanità del 18 febbraio 1982, in data non anteriore ad un anno rispetto a quella di presentazione alle prove fisiche, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero da un medico di una struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN e che esercita in tali ambiti in qualità di medico specializzato in medicina dello sport. I candidati giudicati idonei all'accertamento dell'idoneità psico-fisica dovranno successivamente esibire lo stesso certificato medico per attività sportiva agonistica per essere ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica di cui all' articolo 11;
  - b) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato B, rilasciato dal Medico di Medicina Generale (ai sensi dell'articolo 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833). Tale certificato dovrà avere una data non anteriore a novanta giorni rispetto a quella di presentazione;
  - c) referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, in data non anteriore a 365 giorni precedenti la visita, relativo al risultato dell'intradermoreazione di Mantoux (TST) o, in alternativa, relativo al risultato di test interferone gamma (IGRA test) per accertare l'esposizione al micobatterio della tubercolosi. In caso di positività al test di Mantoux (TST) i candidati dovranno effettuare IGRA test.
  - d) copia delle cartelle cliniche relative a eventuali interventi chirurgici o ricoveri in strutture sanitarie, che saranno acquisite agli atti quale parte integrante della cartella degli accertamenti psicofisici del candidato.
4. La mancata presentazione anche di uno solo dei certificati di cui al comma 3 comporterà l'esclusione del candidato dagli accertamenti psico-fisici e quindi dal concorso.
5. Il candidato ancora minorenne all'atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici dovrà essere accompagnato dai genitori (in caso di assenza di un genitore dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto il relativo modulo di delega consenso all'altro genitore di cui all'allegato B1) o da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore legale per la compilazione e la sottoscrizione, previa adeguata informazione, della dichiarazione di consenso per l'effettuazione del predetto accertamento. Sarà cura del Presidente della commissione o dell'Ufficiale medico suo delegato, previa adeguata informazione, assicurare la ricezione della dichiarazione di consenso informato debitamente compilata e sottoscritta, per l'eventuale assenso all'accertamento diagnostico. La mancata produzione della dichiarazione di consenso informato debitamente compilata e sottoscritta determinerà l'impossibilità di sottoporre il candidato alle citate indagini, con conseguente esclusione dal concorso dello stesso.
6. I candidati, all'atto della presentazione, dovranno rilasciare un'apposita dichiarazione di informazione all'effettuazione del protocollo diagnostico, in conformità a quanto riportato nell'allegato D. Il candidato ancora minorenne avrà cura di consegnare il modello di cui al medesimo allegato, debitamente compilato e sottoscritto dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, con allegata copia del/i relativo/i documento/i di identità. La mancata presentazione di detta dichiarazione determinerà l'impossibilità di sottoporre il candidato agli accertamenti psico-fisici di cui all'art. 10, comma 9, lettere b) e c).
7. L'accertamento dell'idoneità verrà eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita, in conformità della specifica normativa citata nelle premesse. I candidati che risulteranno carenti di anche uno solo dei requisiti prescritti saranno giudicati non idonei ed esclusi dal concorso.
8. Le candidate che si troveranno in stato di gravidanza, e non possono essere sottoposte agli accertamenti fisio-psico-attitudinali ai sensi dell'art. 640, comma 1-bis e 1-ter del decreto

legislativo 15 marzo 2010, n. 66 sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di età, a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio può essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria di merito di cui all'art. 14. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state rinviate. Le vincitrici dei concorsi rinviate ai sensi del presente comma sono immesse in servizio con la medesima anzianità assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale originariamente hanno presentato domanda. Gli effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento.

9. La commissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) acquisirà i documenti indicati al comma 3, necessari per l'effettuazione degli accertamenti psico-fisici, verificandone la validità e disporrà:

a) per i soli candidati di sesso femminile, l'esecuzione di test di gravidanza. In caso di accertato stato di gravidanza si interromperà la prova degli accertamenti psico-fisici e si applicherà quanto previsto dal comma 8 del presente articolo;

b) per tutti i candidati, eccetto quelli di cui alla lettera a), per i quali sono stati interrotti gli accertamenti psico-fisici, l'effettuazione del seguente protocollo diagnostico:

1) esami emato-chimici di cui al sottostante elenco:

1.1) determinazione degli anticorpi HIV;

1.2) markers virali: anti HAV, HbsAg, antiHBs, antiHBc e anti HCV;

1.3)emocromo con formula leucocitaria;

1.4)VES;

1.5)glicemia;

1.6)creatininemia;

1.7)ALT, AST, GGT;

1.8)bilirubina totale e frazionata solo nel caso in cui il valore della bilirubina totale sia superiore a 1 mg/dL

1.9)colesterolemia totale;

1.10)trigliceridemia;

1.11)esame delle urine;

1.12) dosaggio enzimatico del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attività enzimatica;

2) visita medica generale con valutazione pneumologica, ginecologica, dermatologica e antropometrica (composizione corporea, forza muscolare, massa metabolicamente attiva, peso, perimetro toracico e addominale, indice di massa corporea, valutazione morfo- funzionale degli arti; solo per i candidati che partecipano al concorso per l'ammissione al 132° corso allievi ufficiali piloti di complemento, inoltre: distanza vertice-glutei e glutei-ginocchia, distanza di presa funzionale); in tale sede la commissione giudicherà altresì inidoneo il candidato che presenti tatuaggi e altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell'uniforme o della dignità della condizione del militare di cui al vigente regolamento e alle discendenti norme tecniche consultabili sul sito della Forza Armata all'indirizzo: <https://www.aeronautica.difesa.it/wp-content/uploads/2025/07/Normativa-Tatuaggi-SMA-07.2025.pdf>

3) visita cardiologica;

4) visita oculistica;

- 5) visita otorinolaringoiatrica;
  - 6) visita neurologica (solo per i candidati per i posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a);
  - 7) visita psichiatrica con colloquio e somministrazione di test psicometrici;
  - 8) ricerca dei cataboliti urinari delle sostanze stupefacenti e delle sostanze psicotrope a scopo non terapeutico: amfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi e barbiturici (in caso di positività, la commissione disporrà l'effettuazione sul medesimo campione del test di conferma ovvero gascromatografia con spettrometria di massa, da effettuare presso altre strutture sanitarie);
  - 9) visita per il controllo per l'abuso sistematico di alcool in base all'anamnesi, all'esame obiettivo generale ed alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT ed MCV). In caso di sospetta positività a tali verifiche, il candidato sarà sottoposto ad ulteriore indagine per la determinazione del livello di CDT ematica - ricerca ematica della transferrina carboidrato carente - presso la stessa sede se compatibile con i tempi di esecuzione (in caso di positività la Commissione disporrà l'effettuazione del test di conferma mediante HPLC - Cromatografia Liquida ad alta prestazione) o sarà rinviato ad altra data per consegnare il referto attestante l'esito della CDT con eventuale test di conferma mediante HPLC in caso di positività che, il candidato medesimo avrà cura di effettuare, in proprio, presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale;
  - 10) ogni ulteriore indagine clinico specialistica, laboratoristica e/o strumentale ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico legale del candidato, ivi compresi, in caso di dubbio diagnostico, eventuali accertamenti radiografici sempre nei limiti e nel rispetto delle previsioni di cui al decreto legislativo del 31 luglio 2020, n.101. Nel caso in cui si renderà necessario sottoporre il candidato a indagini radiologiche, lo stesso dovrà sottoscrivere la dichiarazione di consenso per le indagini radiologiche di cui all'allegato C. Il candidato minorenni all'atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici avrà cura di portare al seguito la dichiarazione di consenso testé citata, compilata e sottoscritta dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, con allegata copia del/i relativo/i documento/i di identità, per l'eventuale effettuazione delle predette indagini radiografiche. La mancata presentazione di detta dichiarazione determinerà l'impossibilità di sottoporre il candidato agli esami radiografici e, ove necessaria l'effettuazione degli accertamenti radiologici ai fini dell'emissione del giudizio medico-legale, il candidato verrà escluso dal concorso. I candidati idonei che nei sei mesi antecedenti la data di convocazione abbiano partecipato a precedente concorso per pilota in AM, e quindi già sottoposti a indagini radiologiche del rachide in toto, non sosterranno nuovamente il suddetto accertamento;
- c) per i soli candidati che partecipano al concorso per l'ammissione al 132° corso allievi ufficiali piloti di complemento che risultino idonei a seguito del protocollo diagnostico di cui alla lettera b) verranno eseguiti, nelle sedi e modalità che verranno comunicate ai candidati mediante avviso pubblicato nel portale concorsi, anche:
- 1) esame vestibolare;
  - 2) tracciato elettroencefalografico standard completo;
  - 3) eco-cardiogramma color doppler;
  - 4) radiografia della colonna vertebrale in toto sotto carico, in proiezione A/P e L/L (RM in caso di dubbio diagnostico come indagine di secondo livello), nel rispetto delle previsioni di cui al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, previa acquisizione della dichiarazione di consenso per indagini radiologiche tra gli Allegati al bando;
  - 5) per i soli candidati di sesso femminile, l'esecuzione di test di gravidanza. In caso di accertato stato di gravidanza si interromperà la prova degli accertamenti psico-fisici e si applicherà quanto previsto dal comma 8 del presente articolo.

10. La commissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) potrà disporre di eseguire parte o tutti gli specifici accertamenti di cui ai precedenti commi anche durante il corso della valutazione psico-fisica comune a tutti i candidati.
11. La commissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b) dovrà accertare per tutti i candidati:
  - a) il possesso dei requisiti psico-fisici previsti dal vigente elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare, di cui all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e della vigente direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare, emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014;
  - b) il possesso dei seguenti parametri fisici: composizione corporea, forza muscolare e massa metabolicamente attiva nei limiti previsti dall'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 nonché dalla Direttiva Tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato Generale della Sanità Militare, citati nelle premesse. I predetti parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva non sono accertati nei confronti del personale militare in servizio in possesso dell'idoneità incondizionata al servizio militare.
12. Solo per i candidati che partecipano al concorso per l'ammissione al 132° corso allievi ufficiali piloti di complemento, la commissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), dovrà accertare anche il possesso dei requisiti psico-fisici previsti dal D.M. 16 settembre 2003 e successive modifiche e integrazioni, e del vigente elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità ai servizi di navigazione aerea di cui all'art. 586 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
13. I candidati, già giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici di una procedura di reclutamento per l'Aeronautica Militare nei 365 (trecentosessantacinque) giorni antecedenti la data di presentazione agli accertamenti di cui al presente articolo, nell'ambito dei quali sono stati sottoposti ad accertamenti specialistici e strumentali, dovranno produrre la seguente documentazione:
  - a) verbale di notifica della precedente idoneità, comprensivo del profilo sanitario assegnato;
  - b) i certificati e i referti degli esami previsti al comma 3, se oltrepassata la loro validità temporale specificata nel medesimo comma. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione della sopracitata documentazione, sottoporrà i candidati agli accertamenti ritenuti necessari volti a valutare eventuali elementi che siano motivo di inidoneità ai sensi di quanto previsto al comma 9. Per i soli candidati che partecipano al concorso per l'ammissione al 132° corso allievi ufficiali piloti di complemento, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), la commissione provvederà a verificare i requisiti psico-fisici di cui al comma 9, se non valutati negli antecedenti 180 giorni.
14. La commissione, al termine degli accertamenti, provvederà a definire per ciascun candidato, secondo i criteri stabiliti dal decreto ministeriale 4 giugno 2014 sulla base delle risultanze della visita medica generale e degli accertamenti eseguiti, il profilo sanitario che terrà conto delle caratteristiche somato-funzionali, nonché degli specifici requisiti psico-fisici suindicati.
15. Saranno giudicati idonei i candidati:
  - a) non affetti da alcuna delle imperfezioni o infermità previste dall'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare di cui all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e dalla vigente direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di inidoneità al servizio militare, emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014; ritenuti altresì in possesso di un profilo somato-funzionale minimo: psiche (PS) 2; costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2; apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; apparato visivo (VS) 2; apparato uditivo (AU) 2. Solo per i candidati che partecipano al concorso per l'ammissione al 17° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUIFP), la carenza

accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD non può essere motivo di esclusione, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 109/2010, citata nelle premesse. I candidati che saranno riconosciuti affetti dal predetto deficit di G6PD avranno un profilo sanitario per apparati vari (AV) pari a 3-4 e dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e responsabilizzazione, di cui all'allegato E, che costituisce parte integrante del presente decreto.

- b) solo per quelli che partecipano al concorso per l'ammissione al 132° corso allievi ufficiali piloti di complemento, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), ritenuti altresì non affetti da alcuna delle imperfezioni e infermità che sono causa di inidoneità ai servizi di navigazione aerea secondo quanto previsto dal decreto ministeriale 16 settembre 2003, e successive modifiche e integrazioni, e dall'art. 586 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90;
16. Saranno giudicati inidonei i candidati per i quali sono comprovati:
- a) abuso di alcool, stato di tossicodipendenza, tossicofilia o assunzione occasionale o saltuaria di droghe o di sostanze psicoattive;
- b) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza dei corsi indicati nei successivi artt. 15 e 16 del presente decreto;
- c) malformazioni e infermità presenti nella normativa di riferimento citata nelle premesse e comunque incompatibili con la frequenza dei corsi e con il successivo impiego quale:
- 1) allievo ufficiale pilota di complemento. I candidati che risulteranno affetti da carenza totale o parziale di G6PD, ai sensi dell'art. 586, comma 1, lettera f) del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, saranno giudicati inidonei ai servizi di navigazione aerea e, pertanto, saranno ammessi a proseguire l'iter concorsuale per l'ammissione al 17° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, nel ruolo speciale delle Armi dell'Arma Aeronautica;
- 2) allievo ufficiale in ferma prefissata dell'Aeronautica Militare (a eccezione della caratteristica somato-funzionale AV qualora l'attribuzione del coefficiente 3 o 4 sia determinata da carenza, totale o parziale, dell'enzima G6PD).
17. Il dosaggio del G6PD verrà rivalutato successivamente ai soli fini dell'eventuale futuro impiego.
18. La commissione, seduta stante, comunicherà a ciascun candidato l'esito degli accertamenti psico-fisici, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
- a) per i partecipanti al concorso per l'ammissione al 132° corso allievi ufficiali piloti di complemento, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a):
- 1) "idoneo al proseguimento dell'iter concorsuale di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del bando";
- 2) "inidoneo quale allievo ufficiale pilota di complemento dell'Aeronautica Militare", con indicazione del motivo;
- 3) "inidoneo all'ammissione all'Accademia Aeronautica quale allievo ufficiale pilota di complemento per carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD, ma idoneo a proseguire l'iter concorsuale per il ruolo speciale delle Armi dell'Arma Aeronautica";
- b) per i partecipanti al concorso per l'ammissione al 17° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b):
- 1) "idoneo quale allievo ufficiale in ferma prefissata dell'Aeronautica Militare", con indicazione del profilo sanitario;
- 2) "inidoneo quale allievo ufficiale in ferma prefissata dell'Aeronautica Militare", con indicazione del motivo.
19. Tutti i candidati giudicati non idonei, potranno produrre, improrogabilmente seduta stante a pena di inammissibilità, specifica istanza di ulteriori accertamenti psicofisici. I candidati giudicati non idonei che presentano istanza di ulteriori accertamenti psicofisici, se ne ricorre il caso, saranno ammessi con riserva a proseguire l'iter concorsuale. La predetta istanza dovrà poi essere integrata con:

- a) copia di un valido documento di identità (in formato PDF o JPEG se trasmesso tramite PEC) del candidato, rilasciato da un'Amministrazione pubblica;
  - b) copia di idonea documentazione (in formato PDF o JPEG se trasmessa tramite PEC) rilasciata a riguardo da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, relativa alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneità.
20. Per i candidati minorenni, la notifica relativa all'esito delle visite mediche -ove non sia possibile effettuarla in sede di visita per l'assenza dei genitori, o del genitore che esercita la responsabilità genitoriale o, in mancanza, del tutore- avverrà tramite posta elettronica certificata o, qualora non indicata dal candidato, mediante posta raccomandata urgente a/r con prova di consegna. I suddetti candidati potranno produrre istanza di ulteriori accertamenti psico-fisici entro il giorno seguente alla ricezione del giudizio di inidoneità, facendo pervenire la predetta istanza (firmata dall'interessato e vistata da entrambi i genitori o dal genitore che esercita l'esclusiva responsabilità genitoriale o, in mancanza, dal tutore), tramite le medesime modalità di cui al comma 21. La predetta istanza dovrà poi essere integrata da copia, in formato PDF o JPEG, della seguente documentazione:
- a) un valido documento di identità di entrambi i genitori o del genitore che esercita l'esclusiva responsabilità genitoriale o, in mancanza, del tutore;
  - b) idonea documentazione rilasciata a riguardo da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, relativa alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneità.
21. La documentazione di cui ai commi 19 e 20 dovrà improrogabilmente pervenire entro il decimo giorno (inclusi i festivi) successivo alla data di ricezione del suddetto giudizio di inidoneità, tramite messaggio di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: [commisanappel@postacert.difesa.it](mailto:commisanappel@postacert.difesa.it)
22. Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista documentazione o inviate oltre i termini perentori di cui al comma 21.
23. La commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici di cui all'art. 8, comma 1, lettera e) valuterà la documentazione inviata a supporto di suddetta istanza. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, i candidati ne riceveranno comunicazione dalla Direzione Generale per il Personale Militare, o ente dalla stessa delegato alla gestione del concorso; nell'occasione è da intendersi confermato il giudizio di inidoneità riportato al termine degli accertamenti psicofisici. In caso di accoglimento dell'istanza, prima di emettere il giudizio definitivo, sottoporrà gli interessati, solo qualora lo ritenga necessario, a ulteriori accertamenti psico-fisici presso la Commissione Sanitaria d'Appello A.M. in via dei Frentani n. 5, CAP 00185, Roma.
24. La commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici, al termine della valutazione, comunicherà seduta stante al candidato l'esito degli ulteriori accertamenti psicofisici, sottoponendogli il verbale per avvenuta notifica. Tale verbale verrà quindi trasmesso per le successive azioni di competenza alla Direzione Generale per il Personale Militare. Il giudizio espresso da detta commissione è definitivo, pertanto, i candidati giudicati non idonei anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonché quelli che rinunceranno ai medesimi, saranno esclusi dal concorso.
25. Con riferimento al concorso per l'ammissione al 132° corso allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) saranno ammessi a sostenere il tirocinio psico-attitudinale, comportamentale e prova di lingua inglese di cui all'art. 12, i primi 150 candidati idonei agli accertamenti psicofisici, secondo l'ordine dell'elenco formato dal punteggio conseguito nella prova scritta e idonei alla prova di conoscenza della lingua inglese di cui all'articolo 9.

## **Art. 11**

### **Accertamenti attitudinali**

1. Al termine degli accertamenti psico-fisici, i soli candidati partecipanti al concorso per l'ammissione al 17° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP), di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), giudicati idonei saranno sottoposti, indicativamente dal 2 al 5 dicembre 2025 e dal 10 al 12 dicembre 2025 - presso il Centro di Selezione dell'Aeronautica Militare di Guidonia (Roma)- a cura della commissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera d) agli accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie di prove di efficienza fisica in ambito sportivo e prove psico-attitudinali volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari per un positivo inserimento nella Forza Armata e nello specifico ruolo. Tale valutazione -svolta con le modalità che sono indicate nelle apposite "Norme per la selezione attitudinale, comportamentale e dell'efficienza fisica dei candidati partecipanti ai concorsi dell'Aeronautica Militare", emanate dal Comando Scuole dell'Aeronautica Militare/3^ Regione Aerea, vigenti all'atto dell'effettuazione degli accertamenti- si articola nelle seguenti aree d'indagine, a loro volta suddivise negli specifici indicatori attitudinali:
  - a) efficienza fisica: verrà valutata l'efficienza fisica e l'attitudine, in ambito sportivo, necessaria allo svolgimento delle future attività addestrative previste nella carriera di ufficiale tramite lo svolgimento dei seguenti esercizi:
    - 1) corsa piana di 1000 metri;
    - 2) addominali;
    - 3) piegamenti sulle braccia;
  - b) efficienza intellettuale: verrà valutata tramite la somministrazione individuale (o collettiva) di uno o più test intellettivi e/o attitudinali a risposta multipla di tipologia individuata, a cura della commissione, tra le seguenti: abilità matematica; ragionamento astratto; efficienza mentale; ragionamento numerico/matematico; abilità visuo/spaziale; trattamento informazioni e ragionamento verbale. La prova potrà essere somministrata in maniera informatizzata e includere test di tipo adattivo;
  - c) giudizio psicoattitudinale: verrà effettuato tramite un colloquio individuale e una o più prove di gruppo (intervista/conferenza) integrati dalle risultanze di eventuali questionari di personalità.
2. Le modalità di dettaglio circa la presentazione al suddetto Centro, lo svolgimento degli esercizi e dei test, la loro valutazione e i comportamenti da tenere in caso di infortunio sono riportate nell'allegato F.
3. La commissione, attenendosi ai criteri di valutazione di cui all'allegato F, comunicherà, seduta stante, a ciascun candidato l'esito degli accertamenti attitudinali, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi:
  - a) "idoneo quale allievo ufficiale in ferma prefissata dell'Aeronautica Militare";
  - b) "non idoneo quale allievo ufficiale in ferma prefissata dell'Aeronautica Militare" conindicazione del motivo.
4. Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali è definitivo. Pertanto, i candidati giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.

## **Art. 12**

### **Tirocinio psicoattitudinale, comportamentale e prova di lingua inglese**

1. Per i soli candidati partecipanti al concorso per l'ammissione al 132° corso allievi ufficiali piloti di complemento, l'idoneità, sotto il profilo psico-attitudinale e comportamentale, sarà accertata dalla commissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), ai sensi delle "Norme per la selezione attitudinale, comportamentale e dell'efficienza fisica dei candidati partecipanti ai concorsi dell'Aeronautica Militare" emanate dal Comando Scuole dell'Aeronautica Militare/3^ Regione Aerea, vigenti all'atto dell'effettuazione del tirocinio. I candidati saranno convocati al tirocinio a essi riservato, presso la Scuola Specialisti A.M.- Caserta, indicativamente dal 4 al 9 novembre

2025 e dal 18 al 23 novembre 2025 secondo le modalità di cui all'articolo 6, comma 1, con presentazione il giorno precedente l'inizio dei tirocini.

2. I candidati di sesso femminile, per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove concorsuali, dovranno nuovamente presentare il referto del test di gravidanza (su sangue o urine) eseguito presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, entro i cinque giorni calendariali antecedenti alla data di presentazione al tirocinio psicoattitudinale e comportamentale (la data di presentazione non è da calcolare nel computo dei cinque giorni). La mancata presentazione di detta documentazione determinerà l'esclusione del candidato dal tirocinio psico-attitudinale e comportamentale. In caso di accertato stato di gravidanza la candidata non potrà in nessun caso procedere al tirocinio psicoattitudinale e comportamentale e si applicherà quanto previsto dall'articolo 10, comma 8.
3. Se all'atto della presentazione al tirocinio o durante il tirocinio stesso dovessero insorgere per taluni candidati dubbi sulla persistenza della idoneità psico-fisica precedentemente riconosciuta, per eventi frattanto verificatisi, è facoltà dell'Accademia Aeronautica inviare detti candidati all'osservazione della commissione per gli accertamenti psicofisici per un supplemento di indagini e conseguente espressione di parere medico-legale circa la persistenza dell'idoneità medesima.
4. Durante la permanenza presso l'Istituto, i candidati:
  - a) dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna dell'Istituto previste per gli Allievi dell'Accademia Aeronautica;
  - b) effettueranno un programma di attività, di cui all'allegato G, inteso a verificare il possesso delle doti di carattere e delle qualità richieste dall'art. 646 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 per la futura nomina a ufficiale pilota di complemento dell'Aeronautica Militare;
  - c) fruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione della Difesa e riceveranno in uso un corredo ridotto da restituire al termine del tirocinio;
  - d) completeranno la prova tesa ad accertare la conoscenza della lingua inglese a cura della Commissione di cui all'art. 8, comma 1, lett. c) con la somministrazione di un test orale con valutazione di *listening e speaking*. La votazione sarà espressa in trentesimi e il test orale si intenderà superato al raggiungimento del punteggio minimo di 18/30. Il voto finale della prova di conoscenza della lingua inglese, utile per la formazione della graduatoria finale di merito di cui all'art. 14, si otterrà dalla media aritmetica delle votazioni riportate nel test scritto e orale d'inglese.
5. Durante il tirocinio i frequentatori saranno ulteriormente selezionati sulla base del rendimento fornito nelle attività programmate.
6. Saranno giudicati inidonei ed esclusi dalla prosecuzione delle prove concorsuali coloro che:
  - a) non otterranno nei vari giudizi i punteggi minimi indicati nel citato allegato G;
  - b) rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio;
  - c) matureranno assenze, anche non continuative, che superano complessivamente un terzo della durata del tirocinio medesimo. Saranno considerate assenze, senza eccezione alcuna, le giornate in cui il candidato -anche se presente in Istituto- non ha preso parte a tutte le attività programmate (nel computo delle assenze saranno incluse anche le eventuali esenzioni temporanee dalle attività militari e/o sportive). Pertanto, rientreranno nel computo delle assenze anche i giorni di ricovero in una struttura sanitaria, compresa l'infermeria di Corpo della Scuola Specialisti A.M., a seguito di provvedimenti medici adottati nei confronti dei candidati.
7. Il tirocinio si intenderà superato solo dai candidati che, al termine dello stesso, saranno giudicati idonei dalla competente commissione. Il giudizio di idoneità o di inidoneità, unitamente ai risultati conseguiti in ogni singola prova che determinerà il giudizio stesso, sarà comunicato per iscritto a tutti i candidati.

## Art.13

### Valutazione dei titoli di merito

1. La commissione esaminatrice provvederà alla valutazione dei titoli di merito dichiarati nelle domande di partecipazione o in dichiarazioni sostitutive, rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, eventualmente allegate alle domande stesse, dai suddetti candidati che saranno risultati idonei al termine delle prove e degli accertamenti di cui agli articoli 9, 10, e 11, assegnando ai medesimi dei punteggi per il possesso dei titoli specificatamente elencati nei successivi commi 2 e 3.
2. Per tutti gli Allievi Ufficiali in ferma prefissata di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) fino a un massimo di 10 punti, così ripartiti:
  - 1) titoli di studio posseduti oltre al requisito richiesto per la partecipazione alla specifica categoria, massimo punti 7:
    - 1.1) per il possesso di ciascuna laurea, punti 2 (non cumulabili con quelli attribuiti dalle lauree di cui al successivo punto 1.2)) qualora la laurea e la laurea magistrale appartengano allo stesso ciclo di studi);
    - 1.2) per il possesso di ciascuna laurea magistrale, punti 3;
    - 1.3) per il possesso di master universitario di I livello, punti 1;
    - 1.4) per il possesso di master universitario di II livello, punti 1;
  - 2) altri titoli (massimo punti 3):
    - 2.1) per il possesso del brevetto di pilota d'aeroplano o di aliante, punti 1;
    - 2.2) per il possesso del diploma conseguito presso l'Istituto dell'Opera Nazionale per Figli degli Aviatori (O.N.F.A.), punti 1;
    - 2.3) per il corso di Cultura e Meteorologia Aeronautica rilasciato dall'A.A.A. di Brindisi in collaborazione con l'I.T.S.N. "Carnaro", se conseguito fino a dicembre 2009 o rilasciato dal Centro/Gruppo di Volo a Vela, se conseguito dal gennaio 2010, punti 0,5;
3. Solo per il Corpo del Genio Aeronautico (G.A.r.s.), di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 3):
  - a) altri titoli per il Corpo del Genio Aeronautico – categoria Elettronica (fino a punti 3):
    - 1) ciascun corso di aggiornamento/perfezionamento post-laurea di elettrotecnica, elettronica, elettronica industriale, meccatronica, telecomunicazioni: punti 0,25;
    - 2) periodi di servizio e/o attività lavorativa prestata negli specifici settori elettrotecnica, elettronica, elettronica industriale, meccatronica, telecomunicazioni presso Enti pubblici e/o privati per un periodo maggiore o uguale a 12 mesi (frazionabile fino ad un massimo di 3 periodi della durata di 4 mesi ciascuno):
      - punti 1 per periodi maggiori o uguali a 12 mesi e inferiori a 18 mesi;
      - punti 2 per periodi maggiori o uguali a 18 mesi e inferiori a 24 mesi;
      - punti 3 per periodi maggiori o uguali a 24 mesi.
  - b) altri titoli per il Corpo del Genio Aeronautico – categoria Armamento (fino a 3 punti):
    - 1) periodi di servizio e/o attività lavorativa prestata con un incarico previsto per la categoria di Armamento Convenzionale o Armamento Aereo, presso Enti pubblici e/o privati per un periodo maggiore o uguale a 12 mesi (frazionabile fino ad un massimo di 3 periodi della durata di 4 mesi ciascuno):
      - punti 1 per periodi maggiori o uguali a 12 mesi e inferiori a 18 mesi;
      - punti 2 per periodi maggiori o uguali a 18 mesi e inferiori a 24 mesi;
      - punti 3 per periodi maggiori o uguali a 24 mesi.
  - c) altri titoli per il Corpo del Genio Aeronautico – categoria Infrastrutture ed Impianti (fino a 3 punti):
    - 1) ciascun corso di aggiornamento/perfezionamento post-laurea in settore attinente concluso, organizzato dall'Università ai sensi dell'art. 6, comma 2, punto c) della legge n. 341/1990 o dagli enti paritetici ai sensi dell'art. 51 della legge n. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni: punti 0,25;

- 2) ciascun corso/certificazione in informatica, topografia GIS, AUTOCAD concluso con esame finale: punti 0,15;
- 3) attività lavorativa nello specifico settore delle costruzioni presso Enti pubblici e/o privati per un periodo maggiore o uguale a 12 mesi (frazionabile fino ad un massimo di 3 periodi della durata di 4 mesi ciascuno):
  - punti 1 per periodi maggiori o uguali a 12 mesi e inferiori a 18 mesi;
  - punti 2 per periodi maggiori o uguali a 18 mesi e inferiori a 24 mesi;
  - punti 3 per periodi maggiori o uguali a 24 mesi.
- d) altri titoli per il Corpo del Genio Aeronautico – categoria Motorizzazione (fino a 3 punti):
  - 1) ciascun corso di aggiornamento/perfezionamento post-laurea di logistica e trasporti: 0,25;
  - 2) attività lavorativa nello specifico settore logistica e trasporti e/o manutenzione automezzi presso Enti pubblici e/o privati per un periodo maggiore o uguale a 12 mesi (frazionabile fino ad un massimo di 3 periodi della durata di 4 mesi ciascuno):
    - punti 1 per periodi maggiori o uguali a 12 mesi e inferiori a 18 mesi;
    - punti 2 per periodi maggiori o uguali a 18 mesi e inferiori a 24 mesi;
    - punti 3 per periodi maggiori o uguali a 24 mesi.
4. Solo per le Armi dell'Arma Aeronautica (A.A.r.a.s.) di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) numero 1):
  - 1) per il possesso del brevetto subacqueo militare, punti 1;
  - 2) per il possesso del brevetto subacqueo CMAS, punti 0,5;
  - 3) per il possesso del brevetto di paracadutista militare, punti 1;
  - 4) per il possesso del brevetto di paracadutista A.N.P.d.I., punti 0,5.
5. I titoli di merito dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda e dichiarati nella stessa. È onere dei candidati fornire informazioni dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli di cui al presente articolo, ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. Qualora sul modello di domanda on-line l'area relativa alla descrizione dei titoli di merito posseduti fosse insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i candidati potranno allegare alla domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalità indicate nell'art. 5 comma 4 del presente decreto.  
Per quanto attiene all'attività pubblicistica svolta dai candidati, qualora la stessa sia reperibile sui siti internet delle società editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i candidati dovranno indicare nella domanda i percorsi (URL -Uniform Resource Locator) necessari per raggiungere la pubblicazione di interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa i candidati, dopo averle indicate nella domanda di partecipazione, dovranno produrne copia all'atto della presentazione per la prova scritta di cui all'articolo 9, comma 2 del presente decreto.

## **Art. 14**

### Graduatorie di merito

- 1 La commissione esaminatrice provvederà alla formulazione di distinte graduatorie di merito (per i soli concorsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) le graduatorie di merito saranno formulate al termine della valutazione dei titoli di merito):
  - a) per l'ammissione al 132° corso allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), a valle delle risultanze del protocollo diagnostico di cui all'articolo 10, comma 9, lettera c);
  - b) per l'ammissione al 17° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale, delle Armi dell'Arma Aeronautica, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 1);
  - c) per l'ammissione al 17° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale, del Corpo di Commissariato, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 2);
  - d) per l'ammissione al 17° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo del Genio Aeronautico - specialità Elettronica, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 3);

- e) per l'ammissione al 17° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo del Genio Aeronautico - specialità Infrastrutture e Impianti, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 3);
  - f) per l'ammissione al 17° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo del Genio Aeronautico - specialità Armamento, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 3);
  - g) per l'ammissione al 17° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo del Genio Aeronautico - specialità Motorizzazione, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 3);
2. Le graduatorie di cui al comma 1 saranno formulate come di seguito specificato:
- a) per l'ammissione al 132° corso allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) le graduatorie di merito saranno formate dalla somma dei punteggi conseguiti dai candidati nelle seguenti prove:
    - 1) prova scritta;
    - 2) prova di lingua inglese;
    - 3) punteggio derivante dalla moltiplicazione della "Valutazione complessiva di tirocinio" (di cui alla tabella che segue l'allegato G e relativa al tirocinio psicoattitudinale e comportamentale) per un fattore fisso pari a 0,6;
  - b) per l'ammissione al 17° corso allievi ufficiali in ferma prefissata, di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), le graduatorie di merito saranno formate dalla somma dei punteggi conseguiti dai candidati nelle seguenti prove:
    - 1) prova scritta;
    - 2) valutazione dei titoli di merito.
3. Nella formazione delle predette graduatorie si terrà conto:
- a) delle riserve di posti previste dall'articolo 2 del presente decreto;
  - b) a parità di merito, dei seguenti titoli di preferenza:
    - 1) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor civile, qualora cessati dal servizio;
    - 2) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
    - 3) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria attività;
    - 4) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
    - 5) maggior numero di figli a carico;
    - 6) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla lettera b);
    - 7) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma;
    - 8) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
    - 9) la minore età anagrafica.
4. I titoli di preferenza dovranno essere posseduti alla data di scadenza di presentazione delle domande e dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso o in apposita dichiarazione sostitutiva da consegnare all'atto della presentazione alla prima prova scritta di cui all'articolo 9.
5. Le graduatorie di merito saranno approvate dalla Direzione Generale per il Personale Militare pubblicate nel Giornale Ufficiale della Difesa e nell'area pubblica del portale. Dell'avvenuta pubblicazione verrà data notizia anche con avviso pubblicato nel portale inPA, contenente anche il collegamento ipertestuale utile per la consultazione dello stesso.
6. Se si verifica la disponibilità di posti per insufficienza di candidati idonei per uno o più ruoli, Arma/Corpi e categorie, la Direzione Generale per il Personale Militare si riserva la facoltà di

devolvere in tutto o in parte detti posti ad altro ruolo, Arma/Corpo e categoria, su indicazione dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

### **Art. 15**

Svolgimento del 132° corso allievi ufficiali piloti di complemento e nomina

1. A conclusione della procedura concorsuale e prima dell'inizio dei corsi, nelle more del decreto dirigenziale di approvazione delle graduatorie, la Direzione Generale per il Personale Militare, per esigenze di economicità dell'azione amministrativa, potrà autorizzare la permanenza o la convocazione presso l'Accademia Aeronautica dei candidati risultati vincitori secondo l'ordine delle graduatorie di merito di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), redatte dalla commissione esaminatrice, saranno ammessi al corso di pilotaggio aereo sotto riserva dell'accertamento, anche successivo all'ammissione, dei requisiti di cui all'articolo 3 del presente decreto. Gli ammessi riceveranno, secondo le modalità previste dall'articolo 6, comma 1, l'invito a presentarsi per assumere servizio presso l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli (NA).
2. È fatto loro obbligo di presentarsi il giorno di convocazione. In caso di impossibilità a ottemperare tempestivamente alla convocazione per causa di forza maggiore, comunicata entro la data di prevista presentazione presso l'Accademia Aeronautica e riconosciuta dalla stessa, potrà essere concessa una proroga della data di presentazione che, comunque, non potrà superare i sette giorni.
3. Gli ammessi dovranno presentarsi, in uniforme qualora militari in servizio, muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia e della tessera sanitaria. Gli stessi saranno sottoposti a visita di incorporamento volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di idoneità al servizio militare e saranno sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per il servizio in Patria e all'estero. A tal fine, all'atto dell'incorporamento, allo scopo di evitare iper-immunizzazioni, dovranno, inoltre, presentare:
  - a) il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
  - b) in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.
4. Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal personale sanitario secondo le modalità definite nella Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018.
5. I candidati in possesso di altra/e cittadinanza/e oltre quella italiana dovranno presentare, all'atto dell'incorporamento, l'autocertificazione redatta conformemente all'Allegato I al presente bando, attestante il possesso di altra/e cittadinanza/e di uno Stato estero e dell'assolvimento degli eventuali obblighi militari nello stesso. Tale documento sarà acquisito e inserito nel fascicolo personale dell'interessato.
6. All'atto dell'ammissione al corso di pilotaggio aereo i candidati già alle armi e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione Generale per il Personale Militare. La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione al corso in qualità di allievo ufficiale pilota di complemento. Allo scopo l'Accademia Aeronautica, al termine dei primi quindici giorni di corso, dovrà fornire alle competenti Divisioni della Direzione Generale per il Personale Militare gli elenchi dettagliati degli allievi già alle armi e di quelli richiamati dal congedo.
7. Nel perseguimento dell'economicità dell'azione amministrativa, l'Accademia Aeronautica potrà convocare, oltre ai vincitori del concorso, ulteriori candidati idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria di merito fino a un massimo di 10 (dieci) unità. All'atto della presentazione in Accademia i precitati ulteriori candidati convocati contrarranno una ferma volontaria di durata non superiore a quella del corso per il conseguimento del brevetto di pilota. Resta salva la possibilità di convocare per l'inizio del corso, un numero di candidati pari a quello dei candidati che non si sono

presentati alla convocazione in Accademia. Questi ultimi saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso. Parimenti, l'Accademia potrà convocare ulteriori candidati idonei in sostituzione di quelli che, entro sette giorni a decorrere da quello successivo alla data di presentazione in Accademia, saranno dimessi o rinunceranno all'ammissione ovvero saranno giudicati inidonei dall'Accademia Aeronautica per il ruolo naviganti speciale e non incorporati. La convocazione avverrà secondo l'ordine di graduatoria, fermo restando quanto stabilito in merito alle riserve di posti dall'art. 2, comma 1 del presente decreto. Gli ulteriori candidati idonei convocati in aggiunta ai vincitori che, pur avendo conseguito il brevetto di pilota di aeroplano presso le Scuole di volo dell'Aeronautica Militare, non rientreranno nei posti disponibili, saranno automaticamente prosciolti dalla ferma volontaria contratta e rinviati al proprio domicilio senza alcuna ulteriore formalità. Qualora, invece, gli stessi dovessero subentrare a seguito di mancato conseguimento del brevetto di pilota da parte dei vincitori, la ferma volontaria già contratta dovrà essere rideterminata e sottoscritta nella prevista ferma di anni dodici.

8. Il corso, con presumibile inizio nel mese di gennaio 2026, si svolgerà con le seguenti modalità, previste dalla sezione II, capo III, titolo III del libro IV del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
- a) gli ammessi al corso, inclusi i militari in servizio, saranno assunti, e quindi assoggettati alle leggi ed ai regolamenti militari, con il grado di Aviere allievo ufficiale pilota di complemento e dovranno obbligatoriamente sottoscrivere una ferma di dodici anni, decorrente dalla data di inizio del corso suddetto. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all'ammissione al corso di pilotaggio aereo e rinviati dall'Accademia Aeronautica al proprio domicilio ovvero al Reparto/Ente presso il quale prestavano servizio;
  - b) al fine di salvaguardare i criteri di efficienza ed economicità dell'A.D., i vincitori che abbiano precedentemente frequentato e interrotto "a domanda" il corso per il conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano ovvero la Forza Armata abbia loro interrotto il succitato corso in quanto raggiunto il numero massimo di idonei brevettati previsto da bando, riprenderanno la fase di selezione al volo dopo l'effettuazione di un numero massimo di 3 riprese volo, ove, secondo i limiti e le prescrizioni del programma addestrativo vigente, siano trascorsi meno di 12 mesi dalla data di svolgimento dell'ultimo volo e lo stesso non abbia subito modifiche in relazione ai profile e contenuti delle missioni. In ogni caso, il numero di riprese volo (3 massimo) propedeutiche alla ripresa della fase di selezione al volo non potrà mai essere superiore al numero di missioni di volo già effettuate. Nel caso in cui siano trascorsi più di 12 mesi dalla data di svolgimento dell'ultimo volo verrà applicato il programma addestrativo vigente per intero;
  - c) gli stessi saranno promossi Aviere scelto al compimento del terzo mese di servizio e Sergente pilota di complemento all'atto del conseguimento del brevetto di pilota di aeroplano. Qualora detto brevetto sia stato conseguito in precedenti reclutamenti, il grado di Sergente pilota sarà conferito all'atto dell'incorporamento;
  - d) al termine dei corsi, i Sergenti pilota di complemento che avranno superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare e gli esami teorici conseguiranno, se giudicati idonei ad assumere il grado, la nomina a sottotenente pilota di Complemento conferita con decreto di nomina del Ministro della Difesa, e saranno impiegati secondo le esigenze dell'Amministrazione della Difesa.
9. La Direzione Generale per il Personale Militare, su proposta del Comandante dell'Accademia Aeronautica, ha facoltà di espellere dal corso gli Allievi che, per motivi psico-fisici o per mancanza di attitudine al pilotaggio aereo o per motivi disciplinari, saranno ritenuti non pienamente idonei a proseguire i corsi stessi. I suddetti frequentatori perderanno la qualifica di allievo ufficiale pilota di complemento e saranno prosciolti, a cura della Direzione Generale per il Personale Militare, dalla ferma dodecennale contratta all'inizio del corso.
10. Agli allievi, già militari, che non conseguiranno la nomina a sottotenente pilota di complemento o che comunque non termineranno il corso di formazione ai sensi degli artt. 599 e 600 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, saranno applicate le disposizioni di cui al combinato disposto degli artt. 868, 961 e 962 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

11. Gli allievi che non avranno superato gli esami teorici, o che saranno giudicati inidonei ad assumere il grado di sottotenente di complemento, pur avendo superato le prove prescritte per il conferimento del brevetto di pilota militare, conseguiranno la nomina a pilota militare. In tale qualità saranno tenuti a prestare servizio con il grado di Sergente di complemento per un periodo di sei anni, decorrente dalla data di inizio del corso di pilotaggio aereo.
12. Agli allievi ufficiali, una volta incorporati, e ai candidati idonei non vincitori, potrà essere chiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di Informazione e Sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.
13. Durante il periodo di frequenza del corso agli allievi già in servizio competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.

### **Art.16**

Svolgimento del 17° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) e nomina

1. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito di cui all'art. 14, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), saranno ammessi al corso, sotto riserva dell'accertamento, anche successivo all'ammissione, dei requisiti di cui all'art. 3 del presente decreto. Gli ammessi riceveranno, con le modalità indicate all'articolo 6, comma 1, l'invito a presentarsi per assumere servizio presso l'Accademia Aeronautica in Pozzuoli (NA).
2. È fatto loro obbligo di presentarsi il giorno di convocazione. In caso di impossibilità a ottemperare tempestivamente alla convocazione per causa di forza maggiore, comunicata entro la data di prevista presentazione presso l'Accademia Aeronautica e riconosciuta dalla stessa, potrà essere concessa una proroga della data di presentazione che, comunque, non potrà superare i sette giorni.
3. Gli ammessi dovranno presentarsi, in uniforme qualora militari in servizio, muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia, della tessera sanitaria. Gli stessi saranno sottoposti a visita di incorporamento volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di idoneità al servizio militare e saranno sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per il servizio in Patria e all'estero. A tal fine, all'atto dell'incorporamento, allo scopo di evitare iper-immunizzazioni, dovranno, inoltre, presentare:
  - a) il certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attività lavorative pregresse;
  - b) in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite.
4. Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal personale sanitario secondo le modalità definite nella Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018.
5. I candidati in possesso di altra/e cittadinanza/e oltre quella italiana dovranno presentare, all'atto dell'incorporamento, l'autocertificazione redatta conformemente all'Allegato I al presente bando, attestante il possesso di altra/e cittadinanza/e di uno Stato estero e dell'assolvimento degli eventuali obblighi militari nello stesso. Tale documento sarà acquisito e inserito nel fascicolo personale dell'interessato.
6. All'atto dell'ammissione al corso i militari già in servizio e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione Generale per il Personale Militare. La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione al corso in qualità di allievi ufficiali in ferma prefissata ausiliari del ruolo normale o speciale dell'Aeronautica Militare. Allo scopo l'Accademia Aeronautica, al termine dei primi quindici giorni di corso, fornirà alle competenti Divisioni della Direzione Generale per il Personale Militare, gli elenchi dettagliati degli allievi già in servizio e di quelli richiamati dal congedo.

7. Il corso, con presumibile inizio nel mese di marzo 2026, si svolgerà con le modalità previste dal decreto ministeriale 26 settembre 2002. Gli ammessi conseguiranno la qualifica di allievi ufficiali in ferma prefissata, dei ruoli speciali delle Armi dell'Arma Aeronautica e dei Corpi e categorie dell'Aeronautica Militare. Essi dovranno contrarre una ferma volontaria di trenta mesi a decorrere, per tutti, dalla data di inizio del corso e, in qualità di Allievi, saranno assoggettati alle leggi e ai regolamenti militari. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all'ammissione al corso e rinviiati dall'Accademia Aeronautica al proprio domicilio ovvero al Reparto/Ente presso il quale prestavano servizio.
8. Agli allievi ufficiali in ferma prefissata durante il corso compete il trattamento economico previsto per gli allievi ufficiali dell'Accademia Aeronautica. Gli allievi che dimostrano di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni del grado o che si rendono colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che non frequentano almeno un terzo delle lezioni, saranno dimessi dal corso previa determinazione della Direzione Generale per il Personale Militare.
9. Agli allievi, già militari, che non termineranno il corso di formazione ai sensi degli artt. 599 e 600 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, saranno applicate le disposizioni di cui al combinato disposto degli artt. 868, 961 e 962 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
10. Gli Allievi che supereranno gli esami di fine corso saranno nominati, rispettivamente:
  - a) sottotenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale delle Armi dell'Arma Aeronautica;
  - b) sottotenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo di Commissariato Aeronautico;
  - c) sottotenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo speciale del Corpo del Genio Aeronautico.
11. Gli Allievi che non superano gli esami di fine corso in prima sessione saranno ammessi a ripeterli in una sessione di riparazione, trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso di superamento degli esami in tale sessione, sono nominati ufficiali e iscritti in ruolo, dopo i pari grado che hanno superato tutti gli esami in prima sessione, con la medesima anzianità assoluta. Coloro che invece non superano detti esami, saranno dimessi dal corso previa determinazione della Direzione Generale per il Personale Militare.
12. Durante la frequenza del corso e durante l'espletamento del servizio da ufficiale in ferma prefissata saranno concessi dalla Forza Armata -a seguito della ricezione delle relative domande degli interessati trasmesse dagli Enti/Reparti di appartenenza- i nulla osta al transito in altre Forze Armate o Corpi Armati dello Stato, nonché nella Polizia di Stato, nel Corpo della Polizia Penitenziaria e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ovvero in altre Pubbliche Amministrazioni, solo nei casi di immediata instaurazione di un rapporto di impiego a tempo indeterminato o di sottoscrizione di una ferma volontaria al termine della quale, senza partecipazione a ulteriore concorso, sia previsto il transito nel servizio permanente.
13. Gli ufficiali in ferma prefissata potranno presentare domanda per essere collocati in congedo a decorrere dal diciottesimo mese di servizio, incluso il periodo di formazione. La Direzione Generale per il Personale Militare, su richiesta dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, può rinviare il collocamento in congedo sino a un massimo di sei mesi per esigenze d'impiego ovvero per proroga dell'impiego nelle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale o in concorso con le Forze di Polizia per il controllo del territorio Nazionale.
14. Gli ufficiali in ferma prefissata potranno essere:
  - a) ammessi a una ulteriore ferma annuale, previo superamento di apposito concorso per titoli, qualora bandito dalla Direzione Generale per il Personale Militare su richiesta dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 30 settembre 2005;
  - b) trattenuti in servizio, sino a un massimo di sei mesi, su proposta dello Stato Maggiore dell'Aeronautica e previo loro consenso, per consentire l'impiego ovvero la proroga dell'impiego nell'ambito delle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero in concorso con le forze di Polizia per il controllo del territorio nazionale.

15. Agli allievi ufficiali, una volta incorporati, e ai candidati idonei non vincitori, potrà essere chiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di Informazione e Sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n.124, previa verifica del possesso dei requisiti.
16. Durante il periodo di frequenza del corso agli Allievi già in servizio competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.
17. Se alcuni dei posti rimarranno scoperti per rinuncia, decadenza o dimissioni degli ammessi, l'Accademia Aeronautica avrà facoltà di procedere ad altrettante ammissioni di idonei al corso secondo l'ordine delle rispettive graduatorie di merito fino al settimo giorno dalla data di inizio del corso stesso.

#### **Art. 17**

##### Esclusioni

1. I candidati che risultano in difetto anche di uno soltanto dei requisiti prescritti per l'ammissione al corso allievi ufficiali piloti di complemento dell'Aeronautica Militare e allievi ufficiali in ferma prefissata dell'Aeronautica Militare saranno esclusi con provvedimento dalla Direzione Generale per il Personale Militare.
2. La Direzione Generale per il Personale Militare potrà escludere, in qualsiasi momento, i candidati dal concorso ovvero dal corso, nonché potrà dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a ufficiale in ferma prefissata, se il difetto dei prescritti requisiti viene accertato durante l'iter selettivo, durante il corso, ovvero dopo la nomina.

#### **Art. 18**

##### Prospettive di carriera per gli ufficiali piloti di complemento

1. I sottotenenti piloti di complemento, dopo aver maturato due anni di anzianità nel grado, saranno valutati per l'avanzamento e, se idonei, promossi al grado di tenente ai sensi dell'articolo 1243 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato nelle premesse.
2. Gli ufficiali collocati in congedo illimitato al termine della ferma dodecennale hanno diritto ad un premio di congedamento ai sensi dell'articolo 1797 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato nelle premesse.
3. Gli ufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale, se in possesso dei prescritti requisiti, potranno partecipare a specifici concorsi, per titoli, per il transito nel ruolo speciale in servizio permanente effettivo ai sensi dell'articolo 667 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 citato nelle premesse.

#### **Art. 19**

##### Prospettive di carriera per gli ufficiali in ferma prefissata

1. I sottotenenti in ferma prefissata, ausiliari dei ruoli speciali delle Armi dell'Aeronautica, dei Corpi e categorie dell'Aeronautica Militare sono valutati per l'avanzamento ad anzianità al grado superiore al compimento del secondo anno di permanenza nel grado e, se idonei, promossi con tale decorrenza.
2. gli ufficiali in ferma prefissata possono partecipare, in relazione al titolo di studio posseduto e se sono in possesso dei requisiti indicati dal relativo bando, ai concorsi per il reclutamento di:
  - a) ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali di cui all'art. 653 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
  - b) ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali di cui all'art. 659 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
3. Il servizio prestato in qualità di ufficiale in ferma prefissata costituisce titolo valutabile ai fini della formazione delle graduatorie di merito.

## **Art. 20**

### Disposizioni per i militari

1. All'atto dell'ammissione alla frequenza dei corsi presso le Accademie, i candidati già alle armi e quelli richiamati dal congedo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 933 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con la conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione Generale per il Personale Militare, ai sensi dell'art. 864, comma 1, lettere b) e c) e dell'art. 867, comma 4 del suddetto decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. La cancellazione avrà effetto dalla data di ammissione, in qualità di allievo, ai corsi di ufficiali piloti di complemento (AUPC) e di ufficiali in ferma prefissata (AUFP). A tal fine, gli Istituti forniranno, al termine dei ripianamenti, alle competenti Divisioni della Direzione Generale per il Personale Militare gli elenchi dettagliati dei candidati già alle armi e di quelli richiamati dal congedo ammessi al corso. Agli allievi provenienti dagli ufficiali, dai sottufficiali e dai volontari in servizio permanente espulsi o dimessi dai corsi si applicheranno le disposizioni di cui al combinato disposto degli art. 868, 961 e 962 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. I Comandi di Reparto/Ente presso i quali prestano servizio i candidati alle armi risultati vincitori del concorso dovranno trasmettere, entro 15 giorni dalla richiesta da parte degli Enti competenti, la copia resa conforme secondo le modalità stabilite dalla legge dello stato di servizio o del foglio matricolare e tutti i documenti personali aggiornati di ogni variazione, compresa quella relativa all'ammissione in Accademia, senza alcuna soluzione di continuità, nonché quelli concernenti il trattamento economico.

## **Art. 21**

### Accesso agli atti amministrativi

1. Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte degli interessati alla procedura concorsuale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, potranno essere trasmesse a mezzo e-mail o posta elettronica certificata (PEC), preferibilmente secondo il modello in allegato L.
2. Fino al termine della procedura concorsuale, tali richieste dovranno essere inoltrate direttamente ai seguenti indirizzi di posta elettronica [aeroaccademia@postacert.difesa.it](mailto:aeroaccademia@postacert.difesa.it) (PEC) e [aeroaccademia.concorsi@aeronautica.difesa.it](mailto:aeroaccademia.concorsi@aeronautica.difesa.it)

## **Art. 22**

### Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito Regolamento), si informano i concorrenti che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, è finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attività istituzionali. Il trattamento dei dati personali comuni, particolari e giudiziari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità per cui i dati personali sono trattati; ciò anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio, ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando.
3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che:

- a) titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero della Difesa e la Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL), con sede in Roma al Viale dell'Esercito n. 186, è l'Articolazione che esercita le funzioni di Titolare del trattamento dei dati personali nell'ambito della presente procedura di reclutamento e per l'eventuale instaurazione del rapporto d'impiego e può essere contattata inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: *persomil@persomil.difesa.it*; posta elettronica certificata: *persomil@postacert.difesa.it*;
- b) il Responsabile della Protezione dei Dati può essere contattato, esclusivamente per gli aspetti relativi al trattamento dei dati personali, ai seguenti recapiti e-mail: *rpd@difesa.it*; indirizzo posta elettronica certificata: *rpd@postacert.difesa.it*, come reso noto sul sito istituzionale *www.difesa.it*;
- c) il trattamento dei dati personali svolto ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR e dell'art. 2 ter del D.Lgs. 196/2003 (codice Privacy novellato) per i dati comuni, dell'art. 9, paragrafo 2, lett. b) e g) del GDPR e artt. 2 sexies e septies del D.Lgs. 196/2003 per i dati particolari e art. 10 GDPR e art. 2 octies del D.Lgs. 196/2003 per i dati personali giudiziari, è necessario per:
- 1) lo svolgimento delle procedure di selezione (valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dalla presente determinazione) e l'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, che trovano base giuridica nell'articolo 1 del DPR 487/1994, negli articoli da 633 a 645 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n.66 e negli articoli da 577 a 587 e da 1053 a 1075 del DPR 15 marzo 2010, n. 90;
  - 2) l'assolvimento degli obblighi "in materia di diritto del lavoro o comunque nell'ambito dei rapporti di impiego/servizio";
- d) i dati personali, acquisiti per le finalità sopra descritte, saranno trattati –nel rispetto delle disposizioni previste dal GDPR e dal decreto legislativo n. 196 del 2003– a cura dei soggetti appositamente istruiti e autorizzati al trattamento dei dati personali. Tale trattamento avverrà sia attraverso modalità analogiche sia con il supporto di strumenti automatizzati, secondo logiche strettamente correlate alle predette finalità e, comunque, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire il rispetto dei principi di cui all'articolo 5 del GDPR;
- e) i dati personali potranno essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del concorrente, nonché agli Enti previdenziali e potranno essere, ove necessario, trasferiti a Paesi terzi o Organismi Internazionali nel rispetto delle disposizioni contenute nel Capo V del GDPR;
- f) la conservazione dei dati personali relativi alla procedura concorsuale è pari a 10 (dieci) anni. Oltre il termine sopra indicato, potranno essere conservati unicamente i dati personali necessari alla tutela degli interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le competenti sedi giudiziarie;
- g) in relazione ai trattamenti descritti nel presente articolo e alle condizioni previste dal GDPR, l'interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 77 del medesimo GDPR e, in particolare, il diritto di:
- 1) accedere ai dati personali che lo riguardano per conoscere le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari della comunicazione dei dati e, ove possibile, il periodo di conservazione dei dati;
  - 2) ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento;
  - 3) opporsi al trattamento dei dati personali che riguardano la sua situazione particolare;
  - 4) proporre reclamo all'Autorità di controllo – Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma; posta elettronica: *protocollo@gpdp.it* - posta elettronica certificata: *protocollo@pec.gpdp.it*;
- h) l'informativa di cui all'allegato M relativa al trattamento dei dati personali è rinvenibile anche sul sito istituzionale all'indirizzo: *www.concorsi.difesa.it*.

Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sarà pubblicato, ai sensi dell'articolo 35-*ter*, comma 2-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così come introdotto dal decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, sul portale unico del reclutamento (inPA) e sul portale dei concorsi online del Ministero della Difesa.

Generale di Divisione Aerea  
Fabio SARDONE

ATTO DI ASSENSO  
PER L'ARRUOLAMENTO VOLONTARIO DI UN MINORE (1)

I/Il sottoscritti/o \_\_\_\_\_ (2), in  
qualità di \_\_\_\_\_ (3), del  
minore \_\_\_\_\_ (4),  
acconsentono (acconsente) che egli/ella, quale partecipante al concorso, per titoli ed esami, per  
l'ammissione al 132° corso allievi ufficiali piloti di complemento dell'Aeronautica Militare - 17° corso  
allievi ufficiali in ferma prefissata dell'Aeronautica Militare (5), possa essere sottoposto agli  
accertamenti psico-fisici e attitudinali previsti dagli artt. 10, 11, e 12 del bando e contrarre, in caso di  
ammissione al corso, la ferma volontaria di dodici anni - trenta mesi (5) nell'Aeronautica Militare.  
In allegato fotocopia del/i documento/i di identità (6).

\_\_\_\_\_,  
(località)

\_\_\_\_\_,  
(data)

I/IL DICHIARANTI/E (7)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(firma per esteso cognome e nome leggibili)

^^^ ^^^ ^^^ ^^^

NOTE:

- (1) da produrre in formato PDF o JPEG e allegare alla domanda on-line di partecipazione al concorso;
- (2) cognome, nome e data di nascita dei/del dichiaranti/e;
- (3) genitori o genitore esercente la responsabilità genitoriale o tutore;
- (4) cognome, nome e data di nascita del candidato minorenni;
- (5) cancellare il corso/ferma che non interessa;
- (6) allegare copia per immagini (file in formato PDF o JPEG) del documento di identità dei/del dichiaranti/e;
- (7) firme/a dei/del dichiaranti/e.

Allegato B

(Art. 10, comma 3, lettera b))

(Intestazione dello studio medico di fiducia, di cui all'art. 25 L. 833/1978)

### CERTIFICATO DI STATO DI SALUTE

(di cui all'art. 25 della legge 23.12.1978, n. 833)

Cognome \_\_\_\_\_ Nome \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) in Piazza/Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
Codice Fiscale \_\_\_\_\_  
Documento d'identità: \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_  
rilasciato da \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

Sulla base dei dati anamnestici riferiti e di quelli in mio possesso, degli accertamenti eseguiti e dei dati obiettivi rilevati nel corso della visita medica da me effettuata, per quanto riguarda lo stato di salute del mio assistito sopra citato,

ATTESTO QUANTO SEGUE (1)  
(barrare con una X la casella d'interesse)

PATOLOGIE				SPECIFICARE
Manifestazioni emolitiche	In atto	Pregressa	NO	
Deficit di G6PDH favismo	In atto	Pregressa	NO	
Intolleranze, idiosincrasie o allergie a farmaci/alimenti	In atto	Pregressa	NO	
Allergie a pollini o inalanti	In atto	Pregressa	NO	
Psichiatriche	In atto	Pregressa	NO	
Neurologiche	In atto	Pregressa	NO	
Apparato cardiocircolatorio	In atto	Pregressa	NO	
Apparato respiratorio	In atto	Pregressa	NO	
Apparato digerente	In atto	Pregressa	NO	
Apparato urogenitale	In atto	Pregressa	NO	
Apparato osteoarticolare	In atto	Pregressa	NO	
ORL, oftalmologiche	In atto	Pregressa	NO	
Ematologiche	In atto	Pregressa	NO	
Endocrinologiche	In atto	Pregressa	NO	
Diabete mellito	In atto	Pregressa	NO	
Epilessia	In atto	Pregressa	NO	
Uso di sostanze psicotrope e/o stupefacenti	In atto	Pregressa	NO	
Abuso di alcool	In atto	Pregressa	NO	
Interventi chirurgici	In atto	Pregressa	NO	
Neoplasie	In atto	Pregressa *	NO	
Traumi e fratture	In atto	Pregressa	NO	
Altre patologie	In atto	Pregressa	NO	

Terapie farmacologiche in atto: \_\_\_\_\_

Altre eventuali annotazioni: \_\_\_\_\_

Rilascio il presente certificato, in carta libera, a richiesta dell'interessato per uso "arruolamento" nelle Forze Armate. Il presente certificato ha validità semestrale dalla data del rilascio.

\*In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, della legge 7 dicembre 2023, n. 193 non devono essere fornite informazioni relative allo stato di salute concernenti patologie oncologiche da cui il candidato sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.

\_\_\_\_\_, li \_\_\_\_\_  
(luogo del rilascio) (data del rilascio)

Firma interessato

Il medico

\_\_\_\_\_

**MODULO DI DELEGA CONSENSO ALL'ALTRO GENITORE**

Il sottoscritto (nome e cognome) \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_  
il \_\_/\_\_/\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ prov. \_\_\_\_\_ in via  
\_\_\_\_\_, recapito telefonico \_\_\_\_\_,  
documento di identità n. \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_  
il \_\_/\_\_/\_\_\_\_ cui allega copia fotostatica<sup>1</sup>, risultando assente alla fase concorsuale degli  
accertamenti psico-fisici che prevede l'esecuzione di una radiografia della colonna vertebrale in  
toto ed in qualità di genitore di Nome e cognome del minore \_\_\_\_\_ nato a  
\_\_\_\_\_ il \_\_/\_\_/\_\_\_\_, **delega a prestare il consenso del minore sopra  
indicato per l'effettuazione dell'accertamento strumentale: : radiografia della colonna  
vertebrale in toto sotto carico, in proiezione A/P e L/L,** il genitore presente il/la  
Sig./Sig.ra (nome e cognome) \_\_\_\_\_ nato a  
\_\_\_\_\_ il \_\_/\_\_/\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ Prov. \_\_\_\_\_ in  
via \_\_\_\_\_ recapito telefonico \_\_\_\_\_, documento di  
identità n. \_\_\_\_\_ rilasciato da \_\_\_\_\_ il \_\_/\_\_/\_\_\_\_

LUOGO E DATA

\_\_\_\_\_

FIRMA DEL GENITORE DELEGANTE

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Allegare copia fotostatica del documento di identità del genitore delegante.

INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE  
(Modello da utilizzare esclusivamente nei confronti di candidati minorenni)

Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi x), sono potenzialmente dannosi per l'organismo (ad esempio: per il sangue; per gli organi ad alto ricambio cellulare; ecc.). Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO  
(articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187)

I/Il sottoscritti/o \_\_\_\_\_ (1),  
in qualità di \_\_\_\_\_ (2),  
del minore \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_\_\_(3),  
dopo aver letto quanto sopra e resi/o edotti/o circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti,  
non avendo null'altro da chiedere, acconsentono (acconsente) a far sottoporre all'indagine  
radiologica richiesta in quanto pienamente consapevole/i dei benefici e dei rischi connessi  
all'esame.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
(località) (data)

I/IL DICHIARANTI/E (4)

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(firma per esteso cognome e nome leggibili)

NOTE:

- (1) cognome, nome e data di nascita dei/del dichiaranti/e;
- (2) genitori o genitore esercente potestà o tutore;
- (3) cognome, nome e data di nascita del candidato minorenne;
- (4) firme/a dei/del dichiaranti/e;

INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE  
(Modello da utilizzare esclusivamente nei confronti di candidati maggiorenni)

Gli esami radiologici, utilizzando radiazioni ionizzanti (dette comunemente raggi x), sono potenzialmente dannosi per l'organismo (ad esempio: per il sangue; per gli organi ad alto ricambio cellulare; ecc.). Tuttavia, gli stessi risultano utili e, talora, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche.

DICHIARAZIONE DI CONSENSO  
(Articolo 5, comma 6 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_), il \_\_\_\_\_, dopo aver letto quanto sopra, reso edotto circa gli effetti biologici delle radiazioni ionizzanti, non avendo null'altro da chiedere, presta libero consenso ad essere sottoposto all'indagine radiologica richiesta, in quanto pienamente consapevole dei benefici e dei rischi connessi all'esame.

Il candidato

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
(località) (data)

\_\_\_\_\_  
(firma)

## PROTOCOLLO DIAGNOSTICO

(Modello da utilizzare esclusivamente nei confronti di candidati maggiorenni)

Il protocollo diagnostico concorsuale prevede l'effettuazione degli accertamenti di cui all'art. 10 del bando di concorso.

Di seguito si riporta il modello relativo all'informativa sugli accertamenti del protocollo diagnostico di cui all'art. 10, comma 9, lettera b) ed alla specifica dichiarazione di consenso.

Le procedure ai fini del consenso all'effettuazione dei citati accertamenti, comprensive dell'informativa necessaria (in tema di significato, finalità e potenziali conseguenze) nonché della corretta compilazione e sottoscrizione del modello di testimoniabilità del consenso, saranno assicurate dal Presidente della commissione (o dall'Ufficiale medico suo delegato o dal medico che effettua l'accertamento presso la struttura sanitaria delegata).

Ai fini del rilascio del consenso all'esecuzione di eventuali indagini radiologiche utili e, talora, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche si rimanda alla specifica informativa ed eventuale rilascio di dichiarazione di consenso, di cui allegato C del bando di concorso.

### INFORMATIVA RIGUARDANTE GLI ACCERTAMENTI DI CUI AL COMMA 9 LETTERA B) DELL'ART. 10 DEL PROTOCOLLO DIAGNOSTICO

Gli accertamenti psico-fisici previsti dal comma 9 lettera b) dell'art. 10 del protocollo diagnostico concorsuale non comportano effetti biologici rilevanti.

### DICHIARAZIONE DI CONSENSO

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nato il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_, prov. di \_\_\_\_\_, dopo aver letto quanto sopra, ed essendo stato informato dal Presidente della commissione per gli accertamenti psico-fisici (o dall'Ufficiale medico suo delegato \_\_\_\_\_) in tema di significato, finalità e potenziali conseguenze derivanti dall'esecuzione degli accertamenti di cui al protocollo diagnostico riportato in articolo 10, comma 9, lettera b) del bando di concorso,

### DICHIARA

di aver ben compreso quanto gli è stato spiegato dal predetto Ufficiale medico/medico che effettua l'accertamento ed in ragione di ciò

### ACCONSENTE/NON ACCONSENTE (1)

ad essere sottoposto agli accertamenti psico-fisici succitati.

\_\_\_\_\_,  
(luogo)

\_\_\_\_\_,  
(data)

\_\_\_\_\_  
(firma leggibile)

NOTA: (1) cancellare la voce che non interessa.

## PROTOCOLLO DIAGNOSTICO

(Modello da utilizzare esclusivamente nei confronti di candidati minorenni)

Il protocollo diagnostico concorsuale prevede l'effettuazione degli accertamenti di cui all'art. 10 del bando di concorso.

Di seguito si riporta il modello relativo all'informativa sugli accertamenti del protocollo diagnostico di cui all'art. 10, comma 9, lettera b) ed alla specifica dichiarazione di consenso.

Le procedure ai fini del consenso all'effettuazione dei citati accertamenti, comprensive dell'informativa necessaria (in tema di significato, finalità e potenziali conseguenze) nonché della corretta compilazione e sottoscrizione del modello di testimoniabilità del consenso, saranno assicurate dal Presidente della commissione (o dall'Ufficiale medico suo delegato o dal medico che effettua l'accertamento presso la struttura sanitaria delegata).

Ai fini del rilascio del consenso all'esecuzione di eventuali indagini radiologiche utili e, talora, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili né valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche si rimanda alla specifica informativa ed eventuale rilascio di dichiarazione di consenso, di cui allegato C del bando di concorso.

### INFORMATIVA RIGUARDANTE GLI ACCERTAMENTI DI CUI AL COMMA 9 LETTERA B) DELL'ART. 10 DEL PROTOCOLLO DIAGNOSTICO

Gli accertamenti psico-fisici previsti dal comma 9, lettera b) dell'art. 10 del protocollo diagnostico concorsuale non comportano effetti biologici rilevanti.

### DICHIARAZIONE DI CONSENSO

I/Il sottoscritti/o \_\_\_\_\_ (1),  
in qualità di \_\_\_\_\_ (2),  
del minore \_\_\_\_\_, nato il  
\_\_\_\_\_ (3), dopo aver letto quanto sopra, preso atto dell'informativa testé riportata in tema di significato, finalità e potenziali conseguenze derivanti dall'esecuzione degli accertamenti di cui al protocollo diagnostico riportato in articolo 10, comma 9, lettera b) del bando di concorso, non avendo null'altro da chiedere, acconsentono/acconsente a far sottoporre il minore ai citati accertamenti in quanto pienamente consapevoli/e dei benefici e dei rischi connessi ai citati accertamenti. In allegato fotocopia dei/l documenti/o di identità(4)

I/IL DICHIARANTI/E (5) \_\_\_\_\_

(luogo e data)

(firma per esteso cognome e nome leggibili)

### NOTE:

- (1) cognome, nome e data di nascita dei/del dichiaranti/e;
- (2) genitori o genitore esercente la responsabilità genitoriale o tutore legale;
- (3) cognome, nome e data di nascita del candidato minorenne;
- (4) allegare copia per immagini (file in formato pdf o JPEG) del documento di identità del documento di identità dei/del dichiaranti/e.
- (5) firme/a dei/del dichiaranti/e;

DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE

Il sottoscritto \_\_\_\_\_  
nato a \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_  
Codice fiscale \_\_\_\_\_,  
Documento d'identità: n° \_\_\_\_\_ rilasciato in data \_\_\_\_\_  
da eventuale Ente di appartenenza \_\_\_\_\_

DICHIARA

1. di essere stato portato a conoscenza del rischio connesso ad alcuni fattori che possono determinare l'insorgenza di crisi emolitiche (ad esempio legumi, con particolare riferimento a fave e piselli, vegetali, farmaci o sostanze chimiche);
2. di essere stato informato in maniera dettagliata e comprensibile dallo stesso Ufficiale medico in merito alle possibili manifestazioni clinico patologiche delle crisi emolitiche e alle speciali precauzioni previste ed adottate in riferimento all'accertata carenza parziale o totale di G6PD;
3. di sollevare l'Amministrazione della Difesa da ogni responsabilità derivante da non veritiere incomplete o inesatte dichiarazioni inerenti al presente atto.

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma del dichiarante

\_\_\_\_\_

La presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta nel corso degli accertamenti psico-fisici eseguiti in data \_\_\_\_\_.

Luogo e data \_\_\_\_\_

L'Ufficiale medico

\_\_\_\_\_

(timbro e firma)

## ACCERTAMENTI ATTITUDINALI

### 1. EFFICIENZA FISICA:

#### a. **Generalità**

Prove obbligatorie senza sbarramento: corsa piana 1000 m, addominali e piegamenti sulle braccia. Il giudizio conclusivo di INIDONEITÀ è espresso allorché si consegua una valutazione finale complessiva inferiore a 2 su un massimo di 7,5. Tali prove determineranno l'attribuzione di un punteggio, secondo quanto indicato nelle tabelle di seguito riportate.

Le prove dovranno essere svolte alla presenza di almeno un membro della commissione per gli accertamenti attitudinali, di personale medico/paramedico e di una autoambulanza.

La commissione renderà note ai candidati le modalità di esecuzione delle prove prima della loro effettuazione, nonché si accerterà che siano altresì noti ai candidati i criteri di valutazione delle stesse.

I candidati che, prima dell'inizio della prova, si infortuneranno o contrarranno patologie che non consentano lo svolgimento degli esercizi previsti, dovranno farlo immediatamente presente alla citata commissione la quale, sentito il responsabile del locale servizio sanitario, adotterà le conseguenti determinazioni per l'eventuale differimento della data di effettuazione della prova in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso.

Allo scadere del citato termine, la commissione che ha accertato lo stato di temporaneo impedimento, dovrà confermare la permanenza dello stesso ed in questo caso disporre l'esclusione dal concorso: in caso contrario il candidato deve essere definitivamente sottoposto alla/e prova/e non effettuata/e.

Non saranno ammessi alla ripetizione delle prove di efficienza fisica coloro che, durante l'effettuazione delle stesse, dovessero interromperle volontariamente per qualsiasi causa.

#### b. **Corsa piana di 1000 metri**

La distanza dovrà essere percorsa su una pista di atletica o su un'area all'uopo predisposta, senza l'uso di scarpe chiodate e con posizione di partenza a scelta del candidato.

Il rilevamento dei tempi verrà effettuato a cura di personale qualificato istruttore ginnico tramite sistema di cronometraggio automatizzato, oppure tramite cronometraggio manuale con due differenti cronometri. Nel caso di rilevamento manuale, al candidato verrà assegnato il tempo più favorevole tra i due rilevamenti.

I tempi saranno arrotondati per difetto al decimo di secondo.

Alla fine di ogni batteria dei 1000 metri uno dei due istruttori ginnici, con un membro della commissione e alla presenza di un candidato/a, quale testimone, controlla i tempi rilevati e ne comunica l'esito a ciascun candidato/a.

Per tutto quanto non sopra precisato, sarà fatto riferimento ai regolamenti tecnici della relativa Federazione sportiva italiana.

#### c. **Addominali**

Il candidato dovrà eseguire correttamente il maggior numero di flessioni del tronco, entro il tempo massimo di 2 minuti, comprensivi dell'eventuale pausa durante lo svolgimento della prova (in posizione iniziale steso sulla schiena) con le seguenti modalità:

- posizione iniziale steso sulla schiena, con le mani incrociate dietro la nuca che toccano il piano di appoggio, gambe piegate, con i piedi comodamente distanziati e fermi (tenuti da altro elemento), sollevarsi in posizione di “seduto” e far toccare il gomito con il ginocchio della gamba opposta, quindi tornare nella posizione di partenza;

- dovrà alternare a ogni successivo movimento la torsione del busto.

Il personale qualificato istruttore ginnico conteggerà a voce alta gli esercizi correttamente eseguiti dal candidato; non conteggerà, invece, quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la prova.

Un membro della commissione, osservatore della prova, sovrintenderà all'esecuzione dell'esercizio.

#### **d. Piegamenti sulle braccia**

Il candidato dovrà eseguire correttamente il maggior numero di piegamenti sulle braccia, entro il tempo massimo di 2 minuti, comprensivi dell'eventuale pausa durante lo svolgimento della prova (in posizione di massima estensione delle braccia) con le seguenti modalità:

– iniziare la prova sdraiato in posizione prona, completamente disteso, con il palmo delle mani poggiato sul suolo direttamente sotto il punto esterno delle spalle, le gambe unite con la punta dei piedi in appoggio a terra, quindi sollevare da terra il corpo estendendo completamente le braccia e mantenendo durante il movimento il torace allineato con le gambe;

– raggiunta la posizione di massima estensione delle braccia, abbassare il corpo flettendo le stesse fino a che il viso o il torace sfiorino il pavimento; successivamente, distendere le braccia secondo le suddette modalità.

Il personale qualificato istruttore ginnico conteggerà a voce alta gli esercizi correttamente eseguiti dal candidato; non conteggerà, invece, quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la prova. L'esercizio terminerà nel momento in cui il candidato toccherà il suolo con una parte del corpo diversa dalle mani e i piedi.

Un membro della commissione, osservatore della prova, sovrintenderà all'esecuzione dell'esercizio.

#### **e. Valutazione dell'efficienza fisica**

La valutazione finale dell'efficienza fisica, nell'ambito degli accertamenti attitudinali, scaturirà dalla somma dei punteggi conseguiti nei singoli esercizi secondo quanto indicato nelle seguenti tabelle:

Segue allegato F

<b>CANDIDATI DI SESSO MASCHILE</b>			
Punteggio	<b>ADDOMINALI</b>	<b>PIEGAMENTI SULLE BRACCIA</b>	<b>CORSA PIANA 1000 METRI</b>
	Numero di ripetizioni	Numero di ripetizioni	Tempi
2,5	>85	>46	<3' 30''1
2	71 - 85	40 - 46	3'30''1 – 3'40''0
1,5	56 - 70	30 - 39	3'40''1 – 4'00''0
1	41 - 55	20 - 29	4'00''1 – 4'10''0
0,5	30 - 40	13 - 19	4'10''1 – 4'20''0
0	<30	<13	>4'20''0

<b>CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE</b>			
Punteggio	<b>ADDOMINALI</b>	<b>PIEGAMENTI SULLE BRACCIA</b>	<b>CORSA PIANA 1000 METRI</b>
	Numero di ripetizioni	Numero di ripetizioni	Tempi
2,5	>70	>29	<4' 00''1
2	56 - 70	25 - 29	4'00''1 – 4'10''0
1,5	41 - 55	20 - 24	4'10''1 – 4'20''0
1	31 - 40	15 - 19	4'20''1 – 4'40''0
0,5	20 - 30	11 - 14	4'40''1 – 5'00''0
0	<20	<11	>5'00''0

## 2. EFFICIENZA INTELLETTIVA:

I test intellettivi e/o attitudinali potranno essere di tipo tradizionale (carta/matita) o informatizzati. Modalità di dettaglio circa la somministrazione dei test verranno fornite dalla predetta commissione prima dell'inizio della prova.

Verranno assegnati i seguenti punteggi:

- alla risposta esatta un punto positivo (+1);
- alla risposta sbagliata, doppia o mancante, corrisponderà un punteggio nullo (0) oppure una penalizzazione, espressa sempre in frazioni di punto, che potrà essere stabilita dalla commissione, previa verbalizzazione, prima dell'inizio della prova, del relativo criterio che dovrà essere comunicato ai candidati prima della somministrazione dei test; il risultato totale, ottenuto dalla somma algebrica dei punteggi suindicati, sarà convertito in un punteggio standard espresso in decimi, secondo opportune tabelle predisposte dal Centro di Selezione dell'Aeronautica Militare, utile al fine dell'idoneità attitudinale.

## 3. GIUDIZIO PSICOATTITUDINALE

La valutazione finale del giudizio psicoattitudinale si concretizzerà in un punteggio massimo di 10 (dieci) punti, così ottenuto:

- colloquio individuale: valutazione espressa in decimi moltiplicata per il coefficiente 0,8 (massimo 8 punti);
- intervista di gruppo o conferenza: valutazione espressa in decimi moltiplicata per il coefficiente 0,2 (massimo 2 punti).

Nel caso in cui il numero dei candidati sia insufficiente (meno di 6) ai fini del corretto svolgimento della prova di gruppo la stessa non sarà effettuata e la valutazione del colloquio individuale sarà espressa in decimi moltiplicata per il coefficiente 1 (massimo 10 punti).

La commissione preposta potrà disporre, a sua discrezione, l'effettuazione di un secondo colloquio di approfondimento che sarà svolto, a cura del personale specialista nella selezione attitudinale. In questo caso, al candidato sarà attribuito il punteggio conseguito nella seconda prova. I casi in cui si procede all'effettuazione del secondo colloquio dovranno essere fissati dalla stessa commissione prima della selezione attitudinale e dovranno essere riportati nel verbale preliminare.

## 4. CRITERI DI VALUTAZIONE

Verrà giudicato NON IDONEO e quindi escluso dal concorso il candidato che si trovi almeno in una delle seguenti condizioni:

- EFFICIENZA FISICA: valutazione finale inferiore a 2 su un massimo di 7,5;
- EFFICIENZA INTELLETTIVA: punteggio totale inferiore a 2/10;
- Giudizio di insufficiente nel colloquio individuale, equivalente ad un punteggio inferiore a 3/10;
- GIUDIZIO PSICOATTITUDINALE: punteggio totale inferiore a 3/10 (punteggio colloquio individuale + punteggio conferenza o intervista di gruppo);
- VALUTAZIONE COMPLESSIVA: punteggio totale inferiore a 12 su un massimo di 27,5 (efficienza fisica + efficienza intellettuale + giudizio psicoattitudinale)."

## TIROCINIO PSICOATTITUDINALE E COMPORTAMENTALE

La selezione psicoattitudinale e comportamentale dei candidati si svolgerà durante un tirocinio pratico. Essa sarà svolta al fine di consentire di esprimere una valutazione in merito al possesso delle qualità sotto specificate necessarie al singolo candidato per potersi inserire in modo proficuo nel ruolo previsto e nella Forza Armata. Di contro, il processo di selezione attitudinale e comportamentale, mirerà a far emergere, in qualsiasi momento, caratteristiche o atteggiamenti tali da far ipotizzare un insoddisfacente inserimento nell'ambito della Forza Armata.

In particolare, la selezione mirerà a valutare il possesso da parte dei candidati di **un'adeguata motivazione** e delle seguenti capacità/qualità:

- adattamento alla vita militare in termini d'integrazione e senso della disciplina;
- esposizione verbale;
- rapidità ed efficacia dei processi cognitivi;
- controllo emotivo;
- efficienza fisica in ambito sportivo, compatibile con le attività formative ed il futuro profilo d'impiego;
- attitudini per le attività previste per l'impiego quale ufficiale pilota di complemento dell'Aeronautica Militare;
- predisposizione all'apprendimento, allo studio e all'aggiornamento.

Le indagini previste durante tale periodo saranno condotte dalla commissione competente, suddivisa in due gruppi i quali, sotto la supervisione del presidente della commissione medesima, dovranno svolgere, rispettivamente:

- accertamenti psicoattitudinali: comprenderanno la somministrazione di test di personalità (non valutativi), prove per la rilevazione di attitudini specifiche, prova collettiva e colloqui individuali orientati alla valutazione delle qualità formali e delle caratteristiche psicologiche del candidato. È prevista, inoltre, l'eventuale somministrazione di una prova automatizzata per la valutazione dell'attitudine al volo, superata con il raggiungimento di un punteggio minimo di 3/10. Tale punteggio non concorrerà alla formazione di quello finale utile per la valutazione complessiva del tirocinio, ma il mancato raggiungimento del predetto punteggio minimo sopra indicato determinerà l'esclusione dal prosieguo del concorso;
- accertamenti comportamentali: includeranno tutte le attività generali (addestrative e istruzionali) svolte nel corso del tirocinio.

Le osservazioni e misurazioni effettuate nel corso del tirocinio confluiranno nelle quattro sotto specificate aree di valutazione, alle quali saranno attribuite specifici punteggi, utili ai fini della formalizzazione dei giudizi di idoneità o inidoneità:

- efficienza fisica e attitudine in ambito sportivo;
- attitudine al lavoro di gruppo;
- psicoattitudinale;
- comportamentale.

I candidati sosterranno per prime le prove di efficienza fisica, secondo le modalità di seguito indicate, per l'accertamento dell'efficienza fisica e dell'attitudine in ambito sportivo, necessaria allo svolgimento delle future attività addestrative previste nella carriera di ufficiale:

- prova obbligatoria con sbarramento:
  - nuoto 25 metri: la distanza dovrà essere percorsa in piscina mediante stile e partenza a scelta del candidato. Equipaggiamento previsto: costume, cuffia, occhialini (facoltativi).
- prove obbligatorie senza sbarramento:
  - corsa piana metri 1000: la distanza dovrà essere percorsa su una pista di atletica o su un'area all'uopo predisposta, senza l'uso di scarpe chiodate e con posizione di partenza a scelta del candidato. Il rilevamento dei tempi verrà effettuato a cura di personale qualificato istruttore ginnico tramite sistema di cronometraggio automatizzato, oppure tramite cronometraggio manuale con due differenti cronometri. Nel caso di rilevamento manuale, al candidato verrà assegnato il tempo più favorevole tra i due rilevamenti. I tempi saranno arrotondati per difetto al decimo di secondo.
  - addominali: il candidato dovrà eseguire correttamente il maggior numero di flessioni del tronco, entro il tempo massimo di 2 minuti, con le seguenti modalità:
    - posizione iniziale steso sulla schiena, con le mani incrociate dietro la nuca che toccano il piano di appoggio, gambe piegate, con i piedi comodamente distanziati e fermi (tenuti da altro elemento), sollevarsi in posizione di "seduto" e far toccare il gomito con il ginocchio della gamba opposta, quindi tornare nella posizione di partenza;
    - dovrà alternare a ogni successivo movimento la torsione del busto.Il personale qualificato istruttore ginnico conteggerà a voce alta gli esercizi correttamente eseguiti dal candidato; non conteggerà, invece, quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la prova.  
Un membro della commissione, osservatore della prova, sovrintenderà all'esecuzione dell'esercizio.
  - piegamenti sulle braccia: il candidato dovrà eseguire correttamente il maggior numero di piegamenti sulle braccia, entro il tempo massimo di 2 minuti, comprensivi dell'eventuale pausa durante lo svolgimento della prova (in posizione di massima estensione delle braccia) con le seguenti modalità:
    - iniziare la prova sdraiato in posizione prona, completamente disteso, con il palmo delle mani poggiato sul suolo direttamente sotto il punto esterno delle spalle, le gambe unite con la punta dei piedi in appoggio a terra, quindi sollevare da terra il corpo estendendo completamente le braccia e mantenendo durante il movimento il torace allineato con le gambe;
    - raggiunta la posizione di massima estensione delle braccia, abbassare il corpo flettendo le stesse fino a che il viso o il torace sfiorino il pavimento; successivamente, distendere le braccia secondo le suddette modalità.

Il personale qualificato istruttore ginnico conteggerà a voce alta gli esercizi correttamente eseguiti dal candidato; non conteggerà, invece, quelli eseguiti in maniera scorretta e comunicherà lo scadere del tempo disponibile per la prova. L'esercizio terminerà nel momento in cui il candidato toccherà il suolo con una parte del corpo diversa dalle mani e i piedi.

Un membro della Commissione, osservatore della prova, sovrintenderà all'esecuzione dell'esercizio.

Per tutto quanto non sopra precisato sarà fatto riferimento ai regolamenti tecnici delle relative Federazioni Sportive Italiane.

Le prove saranno svolte secondo il calendario stabilito dalla commissione esaminatrice e si concluderanno entro il terzo giorno del tirocinio per il quale il candidato è stato convocato. Ai candidati che verranno riconosciuti temporaneamente inidonei all'attività sportiva da parte della locale Infermeria di Corpo verrà consentita la conclusione della prova obbligatoria a sbarramento entro il terzo giorno del tirocinio, mentre per le prove obbligatorie senza sbarramento entro il quarto giorno del tirocinio.

Le precitate prove di efficienza fisica in ambito sportivo comporteranno l'attribuzione dei punteggi, per un massimo di 7 punti, secondo quanto indicato nei prospetti di seguito riportati.

TABELLA DEI PUNTEGGI PER I CONCORRENTI DI SESSO MASCHILE			
Punti/esito	Corsa piana metri 1000	Addominali tempo massimo 2'	Nuoto metri 25
2	inferiore a 3' e 30,1''	oltre 85 ripetizioni	inferiore a 13,6''
1,6	da 3' e 30,1'' a 3' e 40''	da 71 a 85 ripetizioni	da 13,6'' a 15,5''
1,2	da 3' e 40,1'' a 4'	da 56 a 70 ripetizioni	da 15,6'' a 17,5''
0,8	da 4' e 0,1'' a 4' e 10''	da 41 a 55 ripetizioni	da 17,6'' a 21''
0,4	da 4' e 10,1'' a 4' e 20''	da 30 a 40 ripetizioni	da 21,1'' a 30''
0/non idoneo per nuoto	maggiore di 4' e 20''	inferiore a 30 ripetizioni	maggiore di 30''

Punti/esito	Piegamenti sulle braccia tempo massimo 2'
1	oltre 50 ripetizioni
0,8	da 46 a 50 ripetizioni
0,6	da 40 a 45 ripetizioni
0,4	da 30 a 39 ripetizioni
0,2	da 20 a 29 ripetizioni
0	Inferiore a 20 ripetizioni

TABELLA DEI PUNTEGGI PER I CONCORRENTI DI SESSO FEMMINILE			
Punti/esito	Corsa piana metri 1000	Addominali tempo massimo 2'	Nuoto metri 25
2	inferiore a 4' e 0,1''	oltre 70 ripetizioni	inferiore a 18,6''
1,6	da 4' e 0,1'' a 4' e 10''	da 56 a 70 ripetizioni	da 18,6'' a 20,5''
1,2	da 4' e 10,1'' a 4' e 20''	da 41 a 55 ripetizioni	da 20,6'' a 24''
0,8	da 4' e 20,1'' a 4' e 40''	da 31 a 40 ripetizioni	da 24,1'' a 28''
0,4	da 4' e 40,1'' a 5'	da 20 a 30 ripetizioni	da 28,1'' a 35''
0/non idoneo per nuoto	maggiore di 5'	inferiore a 20 ripetizioni	maggiore di 35''

Punti/esito	Piegamenti sulle braccia tempo massimo 2'
1	oltre 35 ripetizioni
0,8	da 30 a 35 ripetizioni
0,6	da 25 a 29 ripetizioni
0,4	da 20 a 24 ripetizioni
0,2	da 15 a 19 ripetizioni
0	Inferiore a 15 ripetizioni

Al candidato che, durante lo svolgimento di una prova sportiva, incorrerà in un infortunio, accuserà malessere, cadrà o si fermerà non sarà consentita la ripetizione della prova che sarà ritenuta in ogni caso sostenuta.

L'eventuale mancato completamento della prova conseguente a infortunio, malessere, caduta o arresto, determinerà solo nel caso di prova obbligatoria con sbarramento (nuoto) l'esclusione dalla prosecuzione dell'iter concorsuale, mentre nel caso di prove obbligatorie senza sbarramento l'assegnazione di un punteggio pari a zero (corsa piana) e di quello previsto nelle suddette per le restanti prove (addominali, piegamenti sulle braccia).

Al candidato che sarà manifestamente danneggiato a causa di altro candidato durante lo svolgimento della prova di corsa piana o di nuoto sarà consentita la ripetizione della prova stessa comunque non oltre la data di prevista conclusione delle prove stabilita dal calendario fissato dalla commissione esaminatrice.

La valutazione psicoattitudinale, comportamentale e dell'attitudine al lavoro di gruppo, sarà elaborata sulla scorta del:

- giudizio psicoattitudinale espresso da personale specialistico esperto del settore, all'uopo designato, sulla base delle valutazioni derivanti dall'osservazione diretta del candidato perfezionata mediante un colloquio individuale; potrà essere previsto l'effettuazione di un ulteriore colloquio di approfondimento che sarà svolto a cura di personale psicologo militare e/o specialista nella selezione attitudinale. In questo caso, al candidato sarà attribuito il punteggio conseguito nella seconda prova. I casi in cui si procede all'effettuazione del secondo colloquio dovranno essere fissati dalla stessa commissione prima della selezione attitudinale e dovranno essere riportati nel verbale preliminare.
- giudizio comportamentale espresso dal capo gruppo comportamentale sulla base delle valutazioni derivanti dall'osservazione diretta del candidato. Nella definizione del giudizio complessivo, si terrà conto dei colloqui individuali, delle indicazioni e delle valutazioni acquisite in esito all'osservazione comportamentale effettuata nel corso delle attività generali di tirocinio svolte dal concorrente .
- giudizio sull'attitudine al lavoro di gruppo, che prevede l'assegnazione di un punteggio compreso tra 0,4 e 4 punti, che si otterrà-come segue:
  - intervista di gruppo a ruoli liberi: valutazione espressa in decimi moltiplicata per il coefficiente 0,4 (massimo 4 punti).

In esito ai risultati conseguiti e alle valutazioni effettuate, per ciascun candidato verrà definito un punteggio derivante dalla moltiplicazione della "Valutazione complessiva di tirocinio" per un fattore fisso pari a 0,6. Per tutti i ruoli a concorso l'inidoneità sarà determinata dal verificarsi di uno o più dei seguenti casi:

Tipologia della prova	Punteggio massimo attribuibile	Punteggio determinante giudizio di idoneità
Prove di efficienza fisica in ambito sportivo	7	inferiore a punti 2,1 nel totale delle quattro prove
Giudizio colloquio psicoattitudinale	10	inferiore a punti 3
Giudizio colloquio comportamentale	10	inferiore a punti 3
Giudizio sull'attitudine al lavoro di gruppo	4	
Valutazione complessiva di tirocinio	31	inferiore a punti 16 -ottenuto dalla somma dei punteggi delle prove di efficienza fisica, del colloquio psicoattitudinale, del giudizio sull'attitudine al lavoro di gruppo e del giudizio del colloquio comportamentale
Prova automatizzata per la valutazione dell'attitudine al volo (eventuale)	10	inferiore a punti 3

I candidati giudicati inadeguati per il mancato superamento dei limiti minimi riportati nella tabella soprastante saranno immediatamente esclusi dalla prosecuzione del tirocinio.

Nel periodo di svolgimento del tirocinio, inoltre, i candidati potrebbero essere interessati da attività pratiche e di indottrinamento connesse al ruolo per il quale concorrono, ivi comprese eventuali attività concernenti il volo per i candidati.

Tali attività, dettagliatamente illustrate ai candidati prima del loro svolgimento, non saranno soggette a valutazione utile per il conseguimento dell'idoneità al tirocinio psicoattitudinale e comportamentale.

## MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA SCRITTA

### 1. ADEMPIMENTI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

Prima dell'inizio delle prove concorsuali la commissione esaminatrice, considerato il numero dei candidati, stabilisce, la programmazione delle fasi endoprocedimentali.

I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i candidati, ai sensi dell'articolo 51 del codice di procedura civile.

La commissione prepara tre tracce per la prova scritta. Le tracce sono segrete, elaborate con modalità digitale e ne è vietata la divulgazione.

La scelta della traccia da sottoporre ai candidati è effettuata tramite sorteggio da parte di almeno due candidati.

Il riconoscimento dell'autore dell'elaborato deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei candidati.

### 2. ADEMPIMENTI DEI CANDIDATI DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE SCRITTE

L'accesso dei candidati al luogo di svolgimento della prova concorsuale è consentito esclusivamente previa identificazione degli stessi.

Durante le prove scritte non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.

Gli elaborati, qualora in formato non digitale, debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un componente della commissione esaminatrice.

I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie.

Il candidato che contravviene alle disposizioni precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati coinvolti.

La commissione esaminatrice cura l'osservanza delle sopraindicate disposizioni ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.

DICHIARAZIONE DEL POSSESSO DI ALTRA CITTADINANZA E ASSOLVIMENTO  
OBBLIGHI MILITARI PER IL RECLUTAMENTO QUALE SOTTOTENENTE IN FERMA  
PREFISSATA NEI RUOLI SPECIALI DELLA AERONAUTICA MILITARE/SOTTOTENENTE  
PILOTA DI COMPLEMENTO.

**(in carta semplice da compilare a stampatello)**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_,

(specificare cognome e nome) (1)

nato a \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_), il \_\_\_\_\_;

residente a \_\_\_\_\_ (prov. \_\_\_\_\_),

in via/piazza \_\_\_\_\_, c.a.p. \_\_\_\_\_;

Sesso \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, **consapevole delle**

**conseguenze penali che possono derivargli da dichiarazioni mendaci, dichiara, ai sensi degli  
articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità:**

- di possedere altra cittadinanza dello Stato estero di seguito indicato:

\_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_;

- di avere assolto gli obblighi militari nello Stato estero sotto indicato:

\_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_;

\_\_\_\_\_.

Località e data \_\_\_\_\_

(firma in originale, non in stampatello, del candidato) (2)

NOTE:

(1) riportare esattamente il nome o i nomi propri, ivi comprese le virgole o i trattini che separano gli eventuali doppi nomi, come risultano dall'estratto per riassunto dell'atto di nascita;

(2) la mancanza di sottoscrizione autografa determinerà il rigetto della presente dichiarazione. La firma non richiede l'autenticazione

## **RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

ai sensi dell'art. 22 della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni

ALL'ACCADEMIA AERONAUTICA

PE: [aeroaccademia.concorsi@aeronautica.difesa.it](mailto:aeroaccademia.concorsi@aeronautica.difesa.it)

PEC: [aeroaccademia@postacert.difesa.it](mailto:aeroaccademia@postacert.difesa.it)

### **OGGETTO: Richiesta di accesso ai documenti amministrativi relativi al:**

Concorsi, per esami, per l'ammissione di 15 (quindici) allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC) al 132° corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni dodici e, per titoli ed esami, per l'ammissione di complessivi 30 (trenta) allievi ufficiali in ferma prefissata (AUIP), ausiliari del ruolo speciale dell'Aeronautica Militare, al 17° corso AUIP.

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_  
il \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ c.a.p. \_\_\_\_  
Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_  
indirizzo PE/PEC: \_\_\_\_\_

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, partecipante al concorso in titolo e risultato **NON IDONEO/IDONEO A:**

- |                                                                 |                          |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> PROVA SCRITTA (ART. 9)                 | SVOLTA IL ___/___/_____; |
| <input type="checkbox"/> PROVA DI LINGUA INGLESE (ART. 9)       | SVOLTA IL ___/___/_____; |
| <input type="checkbox"/> VALUTAZIONE TITOLI (ART. 10).          |                          |
| <input type="checkbox"/> ACCERTAMENTI PSICOFISICI (ART. 10)     | SVOLTI IL ___/___/_____; |
| <input type="checkbox"/> ACCERTAMENTO ATTITUDINALE (ART. 11-12) | SVOLTO IL ___/___/_____; |
| <input type="checkbox"/> PROVE DI EFFICIENZA FISICA (ART. 12)   | SVOLTE IL ___/___/_____; |

### **CHIEDE**

**DI POTERE ESERCITARE IL PROPRIO DIRITTO D'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI MEDIANTE:**

- l'invio a mezzo P.E.C. in copia semplice  
 di prendere visione



**TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NECESSARI ALLA GESTIONE DEI  
CONCORSI PUBBLICI PER L'ARRUOLAMENTO NELL'ESERCITO ITALIANO,  
NELLA MARINA MILITARE E NELL'AERONAUTICA MILITARE**

***INFORMATIVA PRIVACY RESA AGLI INTERESSATI***

***AI SENSI DELL'ART. 13 E 14 DEL GDPR***

Il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 (*cosiddetto GDPR - General Data Protection Regulation*) garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e al diritto di protezione dei dati personali.

Il sito istituzionale [www.concorsi.difesa.it/](http://www.concorsi.difesa.it/), nell'area concorsi Le permette di partecipare alle procedure concorsuali in atto. In conformità alla presente informativa e per le finalità ivi indicate, vengono trattati i seguenti dati, da Lei forniti o raccolti presso terzi:

- comuni: *nome e cognome, data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, codice fiscale, stato civile, residenza, recapito telefonico, estremi del documento di riconoscimento, indirizzo e-mail/pec;*
- particolari;
- relativi a condanne e reati.

Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, Le forniamo le informazioni di seguito riportate.

**CHI TRATTA I TUOI DATI PERSONALI**

Titolare del trattamento dei dati personali è il Ministero della Difesa e la Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL), con sede in Roma al Viale dell'Esercito n. 186, è l'Articolazione che esercita le funzioni di Titolare del trattamento dei dati personali nell'ambito della presente procedura di reclutamento e per l'eventuale instaurazione del rapporto d'impiego e può essere contattata inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: [persomil@persomil.difesa.it](mailto:persomil@persomil.difesa.it); posta elettronica certificata: [persomil@postacert.difesa.it](mailto:persomil@postacert.difesa.it).

**QUALI SONO LE FINALITÀ DEL TRATTAMENTO**

E' necessario per:

- lo svolgimento delle procedure di selezione e l'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, che trovano base giuridica nell'art. 1 DPR 9 maggio 1984, n.487, negli articoli da 633 a 645 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 e negli articoli da 577 a 587 e da 1053 a 1075 del DPR 15 marzo 2010, n.90;
- l'assolvimento degli obblighi "in materia di diritto del lavoro o comunque nell'ambito dei rapporti di lavoro".

**IN BASE A QUALI CONDIZIONI DI LICEITÀ VENGONO TRATTATI I DATI**

In base a quanto stabilito dagli artt. 6, 9 e 10 del GDPR, PERSOMIL tratta i Suoi dati personali:

- *comuni*, per l'esecuzione della procedura concorsuale che fonda la liceità del trattamento sul diritto dell'Unione europea ovvero, sull'ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali (*bandi di concorso*);

- *particolari* solo se, ferme le garanzie per i Suoi diritti e le libertà fondamentali, il trattamento risulta necessario per assolvere gli obblighi legali cui è sottoposto il Ministero della Difesa, tra i quali, quelli contemplati dal diritto del lavoro o comunque inerenti il rapporti di lavoro”.
- *relativi a condanne penali e reati* nella misura strettamente necessaria alla verifica dei requisiti generali di partecipazione alle procedure di selezione di cui all’art. 635 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, Codice dell’Ordinamento Militare, e di quelli ulteriori, eventualmente previsti dal bando di concorso.

In **Ann. A** si riportano le norme che autorizzano PERSOMIL a trattare i Suoi dati.

**A QUALI DESTINATARI (ANCHE IN PAESI TERZI O IN SENO A ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI) VENGONO COMUNICATI I TUOI DATI**

A titolo di informazione generale, si premette che PERSOMIL può comunicare i dati personali in proprio possesso anche ad altre Amministrazioni pubbliche qualora ciò sia necessario per la verifica dei requisiti e/o dei titoli per la partecipazione dei candidati alle procedure di reclutamento nell’Esercito Italiano, nella Marina Militare e nell’Aeronautica Militare, nonché a tutti quei soggetti pubblici qualora questi debbano trattare i medesimi per procedimenti di propria competenza istituzionale e la comunicazione sia prevista, obbligatoriamente, da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamenti.

In tale quadro e solo a tali fini, i dati personali saranno comunicati:

- nell’ambito delle Articolazioni del Ministero della Difesa competenti per materia (*Esercito Italiano, Marina Militare e Aeronautica Militare*);
- all’Avvocatura dello Stato (*Avvocatura Generale o Avvocatura distrettuale competente*), all’Autorità giudiziaria adita e agli eventuali organi verificatori dalla stessa nominati, alle Procure della Repubblica presso i Tribunali;
- agli Atenei, Istituti di istruzione ed Enti che detengono, dati e informazioni necessarie per la verifica della sussistenza di requisiti e/o titoli di partecipazione alle procedure di reclutamento indette.

I dati personali possono essere, ove necessario, trasferiti a paesi terzi o organismi internazionali nel rispetto delle disposizioni contenute nel Capo V del Regolamento (UE) 2016/679.

**QUALI SONO LE MODALITÀ DEL TRATTAMENTO**

I dati personali forniti verranno trattati, dal personale appositamente autorizzato e istruito, nell’ambito delle strutture di competenza e per fini istituzionali in linea con le previsioni legislative e regolamentari di riferimento.

Tale trattamento avverrà sia attraverso atti e documenti cartacei sia con il supporto di mezzi informatici e telematici e conservati a mezzo di archivi cartacei/digitali presso PERSOMIL e presso la Forza Armata competente (*archivi del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito di Foligno, del Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona e del Centro di Selezione dell’Aeronautica Militare di Guidonia*), secondo logiche strettamente correlate alle predette finalità e, comunque, mettendo in atto misure tecniche e organizzative adeguate a garantire il rispetto dei principi di cui all’articolo 5 del GDPR.

**PER QUANTO TEMPO SONO CONSERVATI I DATI**

La conservazione dei dati personali relativi alla procedura concorsuale è pari a 10 (dieci) anni. Oltre il termine sopra indicato, potranno essere conservati unicamente i dati personali necessari alla tutela degli interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le competenti sedi giudiziarie;

#### **DIRITTI PRIVACY**

In relazione ai trattamenti descritti e alle condizioni previste dal GDPR, l'interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 21 e 77 del medesimo GDPR (**Ann. B**) e, in particolare, il diritto di:

- accedere ai dati personali che lo riguardano per conoscere le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari della comunicazione dei dati e, ove possibile, il periodo di conservazione dei dati;
- ottenere la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento;
- opporsi al trattamento dei dati personali che riguardano la sua situazione particolare;
- proporre reclamo all'Autorità di controllo – Garante per la protezione dei dati personali, con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma; posta elettronica: *protocollo@gdp.it* - posta elettronica certificata: *protocollo@pec.gdp.it*.

## BASI GIURIDICHE DEL TRATTAMENTO

Le seguenti **basi giuridiche** rendono *lecito* il trattamento:

- **art. 6, paragrafo 1 lett. c) ed e) Regolamento (UE) 2016/679** “*Il trattamento è necessario per adempiere ad un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento*” e “*per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento*”;
- **art. 9, paragrafo 2, lett. b) ed g) Regolamento (UE) 2016/679** “*Il trattamento è lecito se è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell’interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale*” e “*Il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l’essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato*”;
- **art. 10 Regolamento (UE) 2016/679** concernente il “*Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati*”;
- **art. 2 ter, c. 1, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante** “Codice in materia di protezione dei dati personali” (Codice Privacy novellato) “*La base giuridica prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento è costituita da una norma di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali.*”
- **art. 2 sexies, c. 1, d.lgs. n. 196 del 2003** “*I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g), del medesimo articolo, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell’Unione europea ovvero, nell’ordinamento interno, da disposizioni di legge o di regolamento o da atti amministrativi generali che specifichino i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato*”;
- **art. 2 sexies, c. 2, lett. dd), d.lgs. n. 196 del 2003** “*I trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri (...) instaurazione, gestione ed estinzione di rapporti di lavoro di qualunque tipo (...)*”;
- **art. 2 septies, d.lgs. n. 196 del 2003** concernente “*le misure di garanzia per il trattamento dei dati genetici, biometrici e relativi alla salute*”;
- **art. 2 octies, c. 3 lett. a), c) e c. 5, d.lgs. n. 196 del 2003** inerente “*Principi relativi al trattamento dei dati relativi a condanne penali e reati*”;
- **artt. da 633 a 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66** recante “*Codice dell’Ordinamento Militare*” e successive modifiche e integrazioni;
- **artt. da 577 a 587 e da 1053 a 1075 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90** recante “*Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare*” e successive modifiche e integrazioni;
- **art. 1 del DPR 9 maggio 1984, n. 487** “*Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre assunzioni nei pubblici impieghi*”;
- **bandi di concorso** accessibili nel portale dei concorsi online del Ministero della Difesa al seguente link: <https://concorsi.difesa.it>.

## **REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI**

### **Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016**

#### **Articolo 15**

##### **Diritto di accesso dell'interessato**

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:
  - a) le finalità del trattamento;
  - b) le categorie di dati personali in questione;
  - c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
  - d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
  - e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
  - f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
  - g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
  - h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.
2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.
3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.
4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

### **Sezione 3**

#### **Rettifica e cancellazione**

##### **Articolo 16**

###### **Diritto di rettifica**

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

##### **Articolo 17**

###### **Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)**

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
  - a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
  - b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
  - c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;
  - d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
  - e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;
  - f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.
2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
  - a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
  - b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;
  - c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;
  - d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1

rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento;

e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

## **Articolo 18**

### **Diritto di limitazione di trattamento**

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:
  - a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;
  - b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;
  - c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
  - d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.
2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.
3. L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

## **Articolo 19**

### **Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento**

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.

## **Capo III Sezione 4**

### **Diritto di opposizione e processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche**

#### **Articolo 21**

##### **Diritto di opposizione**

1. L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
2. Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.
3. Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.
4. Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato.
5. Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.
6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

## **Capo VIII**

### **Mezzi di ricorso, responsabilità e sanzioni**

#### **Articolo 77**

##### **Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo**

1. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il presente regolamento ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure del luogo ove si è verificata la presunta violazione.
2. L'autorità di controllo a cui è stato proposto il reclamo informa il reclamante dello stato o dell'esito del reclamo, compresa la possibilità di un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 78.